

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

167^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 8 AGOSTO 1964

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione . . . Pag. 8985

CONGEDI 8985

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 8986

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 664-B, 729 e 731.

PRESIDENTE 9014

MONNI 9014

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 8985

Presentazione di relazioni 8986

Trasmissione 8985

Trasmissione e deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . 8985

Approvazione:

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64 » (729) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima):

TRABUCCHI, relatore Pag. 9014

«Integrazione della 13^a mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio e di quiescenza per il 1963 » (664-B e Doc. 47) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati e dalla 5^a Commissione permanente del Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati a seguito del nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (Procedura urgentissima):

MARTINELLI, ff. relatore 9018

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati » (712); «Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (713):

ARTOM	Pag. 9000
BARBARO	9005
BRACCESI, <i>relatore sul disegno di legge numero 712</i>	9008
* CARELLI	8991, 9013
CENINI, <i>relatore sul disegno di legge numero 713</i>	9009
GAVA	8998
GIANQUINTO	8992
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	9010
SALERNI	9006
SCHIETROMA	9005
TOMASSINI	8987
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	9012

INTERPELLANZE

Annunzio	9021
--------------------	------

INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag 9021
--------------------	----------

SULLA MALATTIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE	8987
SCAGLIA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	8987

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	9021
ARTOM	9021
DOMINEDO'	9021
FORTUNATI	9021

N. B — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 31 luglio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Bergamasco per giorni 8, Berlingieri per giorni 2, De Luca Angelo per giorni 3, Lami Starnuti per giorni 5, Martinez per giorni 8 e Militermi per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano, il senatore Bonafini è entrato a far parte della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), in sostituzione del senatore Caleffi, chiamato a far parte del Governo.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge: « Integrazione della tredicesima mensilità dovuta

al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 » (664-B e Doc. 47) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati e dalla 5ª Commissione permanente del Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati a seguito del nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Comunico altresì che il Presidente del Senato ha deferito il suddetto disegno di legge alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64 » (729);

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64 » (730);

« Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962 » (731).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962 » (731);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64 » (729);

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64 » (730).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), dal senatore Braccesi sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati » (712);

dal senatore Cenini sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (713);

dal senatore Magliano Terenzio sul testo unificato dei seguenti disegni di legge:

« Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali » (178-*Urgenza*);

« Agevolazioni tributarie per i nuovi investimenti » (722-*Urgenza*).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili » (608);

ZANNINI ed altri. — « Proroga e modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia » (719);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato » (686);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti » (651);

« Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica » (653);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

GARLATO ed altri. — « Norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, recante disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (720).

Sulla malattia del Presidente della Repubblica

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, si è diffusa la dolorosa notizia che il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, è stato colpito da malore improvviso nel pomeriggio di ieri. La popolazione italiana ha appreso l'annuncio con emozione pari alla devozione ed all'affettuosa stima che circondano il Capo dello Stato.

La Presidenza del Senato è sicura interprete dei sentimenti di tutti i senatori nel condividere il profondo rincrescimento e la trepidazione dei cittadini italiani e nel formulare i voti più sinceri affinché Antonio Segni venga rapidamente restituito alle vigili cure del suo altissimo ministero.

S C A G L I A , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A G L I A , *Ministro senza portafoglio.* A nome del Governo desidero associarmi alle espressioni di augurio del Senato per il Presidente della Repubblica.

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati » (712); « Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (713)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca al punto primo la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini

aromatizzati » e, al punto secondo: « Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti ». Stante l'affinità delle materie dei due disegni di legge, propongo che si svolga un'unica discussione generale. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale sui due disegni di legge.

È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . I due decreti-legge in discussione pongono e risolvono una questione di fondamentale importanza che a mio avviso attiene alla vita stessa della nostra Costituzione. Se noi ci limitassimo a manifestare il nostro giudizio negativo e contrario alla conversione in legge dei decreti in parola, col monosillabo *no*, **senza** indicare le ragioni che a ciò ci inducono, verremmo meno alle elementari regole di un discorso logico, che, concludendosi in un giudizio, ne implica la motivazione.

Le questioni sono due: la prima, generale e di principio, investe il rapporto tra Governo e Parlamento, la cui soluzione rappresenta la chiave per la soluzione dell'altra questione: sono validi i provvedimenti adottati dal Governo prima della fiducia? Da quale fonte il Governo deriva i suoi poteri?

La seconda questione, di indole particolare, concerne il sindacato di legittimità e di merito sulla ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 77 e cioè la straordinarietà, la necessità e l'urgenza del caso.

Sulla prima questione, nel silenzio della Costituzione, che su questo punto fondamentale è agnostica, si sono avute opinioni diverse. La prima: il Governo deriva i suoi poteri dal Capo dello Stato e quindi assume le sue funzioni dopo la nomina e dopo la prestazione del giuramento e le esercita sotto il controllo del Parlamento; la seconda: il Governo viene investito sostanzialmente delle sue funzioni attraverso l'atto di fiducia del Parlamento e solo dopo tale fiducia si può dire che il Ministero sia costituito definitivamente.

Nominare vuol dire trasmettere i poteri? Vittorio Emanuele Orlando rispose negativamente a questo quesito « perchè manca quanto meno — egli disse — l'atto formale della manifestazione della fiducia delle due Camere ». E scrisse Vittorio Emanuele Orlando: « Infatti, che la costituzione del Governo non possa dirsi perfezionata senza il concorso di quella votazione cosiddetta di fiducia, ma che in sostanza importa un vero e proprio perfezionamento dell'investitura dei poteri, non mi pare negabile di fronte al testo dell'articolo 94 ». Secondo l'illustre costituzionalista, dopo il giuramento, il Governo non ha i poteri, o quanto meno non può esercitarli, il che praticamente vale come non averli.

L'atto del Capo dello Stato, lungi dall'esser fonte di attribuzioni di poteri, non va al di là di una semplice designazione, mentre la vera investitura è quella che deriva dalle Camere. Si può, se si vuole, considerare la costituzione del Governo come un atto complesso derivante dall'accordo tra volontà di due organi costituzionali, Capo dello Stato e Parlamento. Diversamente pensando, la fiducia si ridurrebbe a un atto esterno all'*iter* formativo del Governo e si risolverebbe in un mero atto di gradimento o di non gradimento.

Quale ruolo occuperebbe allora il Parlamento tra gli organi costituzionali? La Costituzione prevede — si è detto — che dopo il giuramento, prima della fiducia, il Governo assume i poteri. E si attribuisce così alla successione degli atti nel tempo, nomina, giuramento, non il significato di momenti distinti che si concludono nell'atto finale della fiducia (il solo che imprima essenza ed esistenza al Governo), ma il significato di atti autonomi, ognuno perfetto in sé e produttivo di effetto.

La nomina e il giuramento sono condizioni per la formazione del Governo, ma non sono l'atto creativo e formativo. Ne discende, a maggior ragione, che da soli non possono determinare il funzionamento di esso.

Non possiamo condividere l'indirizzo seguito dal Consiglio di Stato ed espresso nella motivazione di due sentenze, in particolare della sentenza 4 luglio 1956, giacchè esso si

pone in contrasto con lo spirito della Costituzione e soprattutto con i principi cui si ispira il nostro ordinamento democratico.

Scrivono il Consiglio di Stato: « Con la nomina e la prestazione del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, i Ministri acquistano la capacità giuridica di svolgere la loro funzione ». E nell'altra sentenza del 1956 il Consiglio di Stato ribadisce il concetto e così si esprime: « La verità è che la nomina dei Ministri non è affatto il risultato di un atto complesso, di un atto cioè nel quale concorrano, come normale funzione, la volontà del Presidente della Repubblica e quella del Parlamento. La nomina dei Ministri avviene, al contrario, con decreto del Presidente della Repubblica che è atto autonomo e di per sé perfetto, anche se nell'adottarlo il Capo dello Stato, come nel concetto del Governo parlamentare, debba interpretare l'indirizzo politico delle Camere. Con la nomina e il successivo giuramento i Ministri sono immessi in ufficio ed iniziano l'esercizio delle loro funzioni. Il voto di fiducia non è un elemento integratore dell'atto di nomina ».

Si allineano alle decisioni del Consiglio di Stato alcuni autori che vedono nella fiducia o una condizione risolutiva o una condizione sospensiva, ma in ogni caso negano che il Governo derivi i suoi poteri dal Parlamento. Tuttavia taluni autori mostrano incertezza sulla natura dei poteri che il Governo, prima della fiducia, può esercitare e quindi sugli atti che può compiere e su quelli che non può compiere.

Il Crisafulli, ad esempio, così scrive: « Potrebbe dirsi che il Governo è pienamente ed efficacemente formato con la nomina; ma l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico è condizionato al voto di fiducia, rappresentabile perciò, quest'ultimo, come un atto di legittimazione che non attiene nè alla perfezione nè all'efficacia della nomina, ma soltanto alla possibilità di esplicazione di alcuni tra i poteri spettanti al Governo e ai suoi componenti. Secondo la predetta impostazione del problema, il divieto dovrebbe riferirsi — notate — ai soli atti che siano esplicazione della politica governativa in quanto politica di maggioranza, ossia partitica ». E

tra questi atti, cioè tra gli atti vietati, il Crisafulli comprende i provvedimenti comunque incidenti sull'economia nazionale, nonchè gli atti relativi all'esercizio finanziario dello Stato (ad esempio, disposizioni in materia di prezzi, tariffe, eccetera).

Orbene, se tale indirizzo si generalizzasse fino a consolidarsi a sistema, fino a diventare consuetudine costituzionale, il Parlamento, e con esso la democrazia, si svuoterebbe di ogni sostanza vitale e degraderebbe nel quadro degli organi costituzionali.

Nel 1950 la questione fu ampiamente dibattuta alla Camera dei deputati. Nella seduta del 2 febbraio, l'onorevole Targetti così si espresse: « La nomina, di cui all'articolo 94, del Primo Ministro, fatta dal Capo dello Stato, ha il valore di una designazione condizionata all'approvazione delle Assemblee parlamentari ». E, richiamandosi alla opinione di autorevoli costituzionalisti, soggiunse: « Non facciamo — diceva in sostanza l'onorevole Tosato — questione di forma; la sostanza è che, se il Capo dello Stato designa il Presidente del Consiglio, la nomina effettiva è di competenza delle Assemblee nazionali, cioè dei due rami del Parlamento. Questo la Costituente ha voluto perchè restasse fissato, perchè fosse messo bene in rilievo lo stretto legame che unisce la volontà parlamentare e la nomina del Capo del Governo, tanto che senza il concorso di quella volontà sarebbe vana la volontà del Capo dello Stato ».

E Targetti confortò il suo assunto anche con il pensiero espresso da Einaudi, nella riunione della prima Sezione della seconda Sottocommissione, l'8 gennaio 1947, secondo cui la scelta dovrebbe essere fatta dal Capo dello Stato, il quale nominerebbe la persona che supponesse avere la fiducia del Parlamento, persona che, soltanto dopo aver raccolto il voto di fiducia delle Camere, potrebbe considerarsi senz'altro investita della carica. In sostanza Einaudi così disse: il punto fondamentale del problema è che nessun Governo possa essere costituito senza la fiducia delle Camere. E Targetti concluse: da tutto questo si deve desumere che, prima che questa fiducia delle Camere sia stata manifestata, non si può considerare, ai fini

della pienezza dei suoi poteri, costituito nessun Governo.

E quale fu l'opinione di Calamandrei? Calamandrei, argomentando sempre sull'articolo 94, così disse: sono formule (« deve avere », « si presenta ») che, nella terminologia tecnica dei giuristi, esprimono, senza ombra di dubbio, il carattere imperativo delle disposizioni. Il Governo, prima di tutto, ha il dovere di presentarsi alle due Camere per ottenere la fiducia; solo quando l'avrà adempiuto, e l'esito di tale adempimento sarà stato favorevole, allora il Governo sarà un vero Governo, sarà in condizione di iniziare il suo lavoro, di esplicitare le sue funzioni. Finchè non è soddisfatta la condizione posta dall'articolo 94 della Costituzione, un vero Governo non c'è.

E l'Amorth, nel suo commento alla Costituzione italiana, così scrive: ottenuta la fiducia di entrambe le Camere, il Governo può iniziare la sua attività.

Dalle considerazioni esposte, chiaramente consegue, a nostro avviso, che il Governo non avrebbe potuto adottare i provvedimenti che ha adottato, i quali restano quindi inficiati da un vizio di origine, che potremmo dire di incompetenza.

Ma vi è un altro aspetto, non meno importante e notevole, del problema; ed è la questione attinente al sindacato di legittimità, e cioè ad un esame critico della sussistenza della situazione obiettiva prevista dall'articolo 77 della Costituzione, situazione obiettiva che unicamente può costituire la fonte dell'esercizio del potere.

Diamo per ammesso — senza tuttavia concederle — che il Governo possa esercitare *medio tempore* quei poteri: ma entro quali limiti? Ognuno ricorda con quanta diffidenza, con quale cautela, con quanti contrasti fu introdotto, nella Carta costituzionale, l'istituto del decreto-legge, dopo che l'esperienza aveva dimostrato i pericoli contenuti in esso, per il facile abuso e per la possibile degenerazione.

Ignorato dallo Statuto albertino, esso fu in uso nella pratica, dopo la prima guerra mondiale, e regolamentato e disciplinato dalla legge 21 gennaio 1926, e poi dalla legge 19 gennaio 1939. Anche in queste leggi tut-

tavia è presente l'esigenza di contenere l'uso di quello strumento del Governo, in casi molto ristretti, contraddistinti dalla necessità e dall'urgenza, che rendono indifferibile un provvedimento normativo. Proprio perchè si tratta di un potere eccezionale, eccezionale e straordinaria deve essere la situazione.

Ricordo che viva fu l'opposizione a conferire al Governo la potestà normativa tanto che, nella seconda Sottocommissione, fu approvata la proposta che non si consentisse la decretazione di urgenza da parte del Governo.

Ora, quali sono dunque i casi che consentono l'esercizio di quel potere? « Casi straordinari di necessità e di urgenza », situazioni cioè che, per il loro particolare atteggiarsi nella realtà fenomenica del momento, reclamano un immediato intervento del Governo. La necessità e l'urgenza devono riguardare l'inevitabilità dell'uso di quel mezzo straordinario per conseguire fini e soddisfare bisogni non conseguibili con il procedimento ordinario.

« Sotto il profilo del grado di necessità — osserva l'Esposito — richiesto per l'adozione di provvedimenti di necessità o urgenza, la adozione di provvedimenti governativi con forza di legge in materia disciplinabile con la legge ordinaria è giustificata sempre e solo che si provi che il raggiungimento delle finalità che potrebbe proporsi liberamente una legge non possa raggiungersi che seguendo la via del provvedimento con forza di legge adottato dal Governo. Sicchè necessitato non è il fine, ma solo la scelta del mezzo ».

In sostanza, il ricorso al decreto-legge sostitutivo della legge ordinaria può essere giustificato soltanto nel caso in cui la procedura legislativa ordinaria, anche nelle forme abbreviate previste dall'articolo 72, comma secondo, non consentisse il tempestivo raggiungimento di un fine perseguito dal Governo. Infatti il confronto con l'articolo 72 fa ritenere che questa norma sia destinata a trovare applicazione eccezionalmente quando non sia possibile il ricorso al procedimento abbreviato.

Posto, dunque, il concetto che deve trattarsi di un caso straordinario di necessità

e di urgenza che si pone come condizione per l'esistenza del provvedimento, caso che non può essere soddisfatto con le normali, ordinarie e concrete forme, passiamo ad esaminare i decreti-legge per vedere se effettivamente essi trovano la loro giustificazione.

Non c'è dubbio che compete al Parlamento giudicare dell'esistenza o meno delle circostanze che rendono concreta la fattispecie ipotizzata. È un giudizio critico di legittimità e al tempo stesso di merito per accertare la ricorrenza del presupposto. Innanzi tutto, nei due decreti-legge si affermano ma non si indicano le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che hanno reso indilazionabile l'adozione del provvedimento. Se si volesse far riferimento, come sembra dalla relazione, alle direttive di politica economica anticongiunturale, dovremmo concludere che ci troviamo in presenza di uno stato di necessità immanente, e quindi tutti i provvedimenti dovrebbero essere adottati nelle forme del decreto-legge.

Ma se è questo, come sembra, il caso di necessità, esso non ha il carattere della straordinarietà e tanto meno dell'urgenza, onde non si spiega perchè si sia potuto far ricorso al potere eccezionale. Così corriamo davvero il rischio di vedere il Governo legiferare per tutto il periodo della congiuntura! Ma forse l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 64 del Regolamento non prevedono una speciale procedura per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza?

Orbene, se il Governo ritiene che sia urgente l'adozione di un provvedimento anticongiunturale, non si vede perchè debba far ricorso all'articolo 77 e non all'articolo 72 che pure prevede l'ipotesi dell'urgenza.

Non ricorrono dunque le condizioni stabilite dalla Costituzione, per cui si deve respingere la conversione in legge. Debbo ricordare come, con analoga motivazione, la Camera, l'11 dicembre 1958, respinse la conversione del decreto-legge 17 ottobre 1958 relativo al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e delle carni.

Sono queste le ragioni che ci inducono a chiedere che il Senato respinga la conversione, riaffermando così i principi democratici cui si ispira e si informa la Costituzione

e riconoscendo al Parlamento le sue prerogative e all'istituto della fiducia la funzione e il carattere di atto che investe il Governo dei suoi poteri, e ribadendo, infine, il pensiero della Costituente che volle consacrare il principio, capovolto dal regime fascista, che non vi è Governo senza la fiducia del Parlamento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Carelli, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

« Il Senato,

nell'approvare la conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

considerato che nella interpretazione dell'articolo 3 del decreto stesso possono essere compresi anche prodotti per i quali spesso sussistono dubbi sull'impiego dell'alcool,

invita il Governo ad escludere dalla denuncia dei prodotti fabbricati liberi da imposta "ai fini del conguaglio" i vini speciali ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di parlare.

* **C A R E L L I .** Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, io avevo presentato l'ordine del giorno tenuto conto della stesura dell'articolo 3 del decreto-legge n. 610, senonchè ieri la Commissione ha apportato all'articolo stesso alcuni emendamenti dai quali il mio ordine del giorno potrebbe dirsi assorbito. Mi sia consentito, comunque, di fare qualche considerazione e di rivolgere al Ministro responsabile un cortese invito. Sono considerazioni di carattere tecnico.

L'articolo 3, secondo il testo approvato dalla Commissione, riguarda alcuni aggra-

vi fiscali relativi agli spiriti, all'acquavite, ai liquori, agli estratti alcolici, alla profumeria alcolica, nonchè al marsala, al vermut ad altri vini aromatizzati e specialità medicinali. Quando noi in quattro legislature abbiamo affrontato il problema della valorizzazione dei nostri prodotti vitivinicoli, abbiamo tenuto in particolare conto la situazione di questi prodotti di esportazione, marsala, vermut, vini aromatizzati e liquorosi eccetera. Ora, il voler insistere in carichi fiscali su bevande che rappresentano in un certo senso l'espressione della esaltazione economica di un settore depresso quale è quello dell'agricoltura, a me pare non conveniente alla nostra economia. Comunque il decreto-legge è quello che è, io non voglio insistere nel proporre emendamenti e soltanto faccio rilevare che per i liquori, ad esempio, vi è un carico fiscale del 55 per cento sul valore del prodotto, mentre su altri prodotti non alcolici o leggermente alcolici, che vanno per la maggiore, specialmente in questo periodo, non grava un proporzionale carico fiscale. Prendiamo il caso della Coca Cola: anche se essa non è una bevanda alcolica, non vedo perchè non debba avere il contrassegno di Stato. Nè vedo perchè non lo debba avere la birra. Il carico fiscale della birra si limita a 400 lire per ogni unità saccarimetrica. Le unità saccarimetriche nella birra sono dieci o undici, per cui per ogni ettolitro di prodotto vengono pagate appena 4.000 lire. Di fronte al carico fiscale delle bevande alcoliche che dobbiamo difendere, il trattamento a favore della birra mi sembra non confacente alle nostre esigenze economiche. In questo periodo il quantitativo di birra consumato da noi oscilla intorno ai tre milioni di ettolitri; sappiamo invece che il quantitativo consumato dei vini aromatizzati e del vermut a stento raggiunge la cifra di due milioni di ettolitri con una esportazione di un milione e duecentomila ettolitri.

Ora, se noi vogliamo difendere veramente il nostro prodotto (e non diciamo che esso debba essere esente dal carico tributario) facciamo in modo che anche altri prodotti siano colpiti da misure fiscali per

non favorire la concorrenza ai danni del prodotto nazionale.

La birra è importata quasi per l'80 per cento dall'estero: il malto d'orzo lo importiamo per il 50 per cento, il luppolo lo importiamo. In questo settore la concorrenza è facilitata da un trattamento fiscale particolarmente favorevole. Detto questo, signor Presidente, aggiungo di avere apprezzato che si sia voluto indicare i prodotti per i quali si richiede il carico fiscale.

Evidentemente si è fatta una scelta nel quadro dei vini speciali. Io avrei desiderato che i vini speciali fossero esonerati in questo momento, anche perchè il 2 per cento di alcool anidro che forma oggetto delle misure fiscali non rappresenta un gran ché, grosso modo forse non comporterà neppure il gettito di un miliardo. Ma se noi dovessimo invece rivolgere la nostra attenzione alla Coca Cola, per esempio, e ad altri prodotti analcolici, estendendo ad essi il contrassegno di Stato potremmo raggiungere qualcosa come venti miliardi. È una segnalazione che io faccio, signor Ministro, non perchè voglia difendere drasticamente il prodotto italiano, ma perchè è desiderabile un identico trattamento per altri prodotti che si trovano in stato concorrenziale rispetto ai nostri.

Sono stati esclusi i vini liquorosi, come le malvasie eccetera; d'accordo, è stato un buon provvedimento; sono stati esclusi gli spumanti: è un buon provvedimento anche questo. Son rimasti però compresi i vini aromatizzati, il marsala, il vermut, anche se qualche volta il marsala, specie quello vergine, subisce un particolare trattamento non perfettamente di alcolizzazione. Vorrei inoltre pregare l'onorevole Ministro di rivedere anche il valore dei contrassegni per quanto riguarda i piccoli recipienti. Noi sappiamo che per la grappa, per l'acquavite, per il vermut ci sono piccoli recipienti la cui capacità è all'incirca di litri 0,100, qualche volta di litri 0,05. Piccolissime bottigliette il prezzo del cui contrassegno, che dovrebbe essere di una lira, fu portato a cinque lire per arrotondamento. Oggi invece l'aumento è notevole.

Detto questo, signor Ministro, non ho altro da aggiungere. Chiedo soltanto a lei una promessa: che questo sia l'ultimo provvedimento che incide nel settore dell'agricoltura. Noi stiamo lavorando per valorizzare l'agricoltura, nel campo della quale particolare importanza riveste il settore vinicolo. Noi vogliamo esaltare le esportazioni, ma se carichiamo eccessivamente di tributi il prodotto esportabile, non potremo più affrontare la concorrenza estera, in particolare quella della Francia, della Spagna e della Grecia. Ecco perchè io sono convinto che le mie modeste osservazioni, le mie indicazioni, i miei inviti possano essere oggetto, signor Ministro, di una sua particolare attenzione, di un suo particolare esame, al fine dell'adozione dei provvedimenti idonei ad esaltare la produzione nazionale.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ognuno ricorda, nella seduta del 31 luglio il Gruppo comunista, attraverso il suo Presidente, denunciò la radicale incostituzionalità dell'iniziativa assunta dal Governo con l'emanazione dei decreti-legge in discussione, sotto il profilo che il Governo, trovandosi nel periodo intermedio tra la nomina e la fiducia, non aveva ancora la pienezza dei suoi poteri.

La questione venne risolta nella successiva seduta del 1º agosto e poi dibattuta ampiamente in 5ª Commissione.

Mentre non conosciamo ancora l'avviso della socialdemocrazia, e il Gruppo del partito socialista italiano si dichiarò favorevole all'esame dei disegni di legge, senza pregiudizio della questione di principio e con l'intesa precisa che il presente caso non debba costituire precedente, è emersa una posizione autoritaria del Governo, ribadita apertamente dal Gruppo della Democrazia cristiana, in persona del suo Presidente senatore Gava. Posizione autoritaria che non può non destare viva preoccupazione e giustificato allarme, in quanto rivela una tendenza diretta ad affievolire, quanto meno, il rapporto di supremazia del Parlamento ver-

so l'Esecutivo e la stessa natura del Governo parlamentare.

Disse in quest'Aula il Presidente del Consiglio: « Se è vero che il Governo esercita in via definitiva i suoi poteri con l'acquisizione della fiducia delle Camere, è anche vero che i poteri stessi possono essere intanto esercitati fin dal momento in cui il Governo è nominato ed i suoi membri hanno prestato giuramento ».

Il Presidente del Consiglio dei ministri quindi, a nome dell'intero Governo, afferma in quest'Aula che la nomina del Governo da parte del Capo dello Stato, seguita dal giuramento, determina essa stessa la pienezza dei poteri del Governo, che li può esercitare sino a quando, per avventura, il Parlamento non esprima la sua sfiducia.

Il senatore Gava, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, ha ribadito questa tesi apertamente, senza alcun sottinteso....

G A V A . Naturalmente.

G I A N Q U I N T O e senza alcuna perifrasi. Ella, senatore Gava, testualmente ha detto: « Il Governo è investito della pienezza dei suoi poteri costituzionali subito dopo avere prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica ».

Allora, la pienezza dei poteri del Governo non dipenderebbe dalla motivata fiducia delle Camere, ma dipenderebbe dalla nomina del Presidente della Repubblica. La fonte non sarebbe, pertanto, il Parlamento, ma il Presidente della Repubblica. Questa, onorevole Ministro Guardasigilli, la tesi anzi la posizione ufficiale del Governo, del quale il suo Partito fa parte e del quale fa parte anche il Partito socialista italiano.

Orbene, il Gruppo comunista col suo voto contrario intende anzitutto respingere con decisa forza questa posizione autoritaria ed anticostituzionale del Governo e della Democrazia cristiana. Con il nostro voto contrario intendiamo riaffermare e difendere l'assoluta supremazia del Parlamento sul Potere esecutivo.

C O R N A G G I A M E D I C I . Lei fa confusione di poteri.

G I A N Q U I N T O . La fate voi quando affermate e sostenete la supremazia dell'Esecutivo sul Parlamento.

Io, signor Presidente, onorevoli colleghi, non starò (mi pare sia ultroneo) a rifare il dibattito delle correnti dottrinarie, utile e necessario in altra sede ma non qui. Non interessa cioè discutere e stabilire se la formazione del Governo sia o no un atto complesso nel quale concorrono paritariamente il potere del Capo dello Stato e quello del Parlamento; nè mi pare interessi stabilire se il voto di fiducia debba essere considerato come condizione sospensiva o risolutiva.

Non interessano queste correnti di pensiero e di dottrina in questa sede; secondo il mio avviso, quel che importa affermare, sul piano politico, sul piano costituzionale, è un principio che dovrebbe essere pacifico ed indiscutibile se non vogliamo minare la base stessa della Repubblica democratica, onorevole Reale, fondata sulla sovranità popolare, retta da un Governo parlamentare, una Repubblica nella quale, come diceva l'onorevole De Gasperi, il Governo deve intendersi come il comitato esecutivo del Parlamento.

E il principio fermo, indiscutibile, pacifico, è che la fiducia espressa dal Parlamento investe il programma politico generale del Governo. Mi pare che su questo punto dovremmo essere tutti d'accordo. La fiducia non è che si esprima perchè il Presidente del Consiglio dei ministri o poniamo il Ministro della giustizia siano uomini più o meno simpatici; la fiducia si esprime sulla valutazione del programma politico generale del Governo.

Se dunque il Governo, come la Costituzione detta, deve ottenere la fiducia delle Camere, ciò vuol necessariamente dire che senza la fiducia e prima della fiducia il Governo non ha nè può avere poteri idonei a compiere atti di attuazione di questo programma generale. Altrimenti vorrei che il Governo e la maggioranza che lo sostiene, mi dimostrassero che oggetto del voto di fiducia non sia il programma, e dovrebbero anche dirmi perchè la Costituzione stabilisce che la fiducia espressa al Governo deve essere motivata.

Motivata su che cosa? Sul programma. La fiducia quindi non può avere altro oggetto che il programma generale, e se il Governo, ripeto, deve ottenere la fiducia delle Camere, ciò vuol dire che non può attuare il programma prima di avere ottenuto la fiducia.

Ho udito questa mattina citare il Consiglio di Stato. Ebbene, c'è una decisione della 5ª Sezione del Consiglio di Stato del 15 maggio 1954 la quale afferma esattamente i principi qui posti in nome dei quali il Gruppo comunista ha denunciato l'incostituzionalità radicale, originaria, insanabile dei decreti-legge in discussione.

Questa decisione, molto importante, detta testualmente così: « Il Governo parlamentare deve ottenere la fiducia delle Camere per poter attuare il programma che si propone di svolgere ». Dunque prima della fiducia e senza questa fiducia, il Governo non ha, nè può avere, pienezza di poteri, altrimenti noi cadremmo in una contraddizione insanabile in quanto la pienezza dei poteri è rivolta all'attuazione del programma politico-generale. E se voi affermate, colleghi della maggioranza, che bastano la nomina e il giuramento perchè il Governo acquisisca la pienezza dei suoi poteri, con ciò affermate che il Governo, prima della fiducia o senza di essa, può anche compiere atti diretti all'attuazione del programma generale.

Dunque non è vero ciò che ha affermato qui il Presidente del Consiglio dei ministri; anzi, meglio, la posizione del Governo espressa in quest'Aula non risponde ai dettami costituzionali. La posizione del Governo e della maggioranza che lo sostiene, a meno che i compagni del Partito socialista italiano non sciolgano la riserva espressa in sede di 5ª Commissione, è fuori della Costituzione, contro di essa.

Onorevole senatore Gava, noi abbiamo dalla nostra parte un uomo politico che è stato uno degli artefici della Costituzione, un uomo che non milita nel nostro Partito, l'onorevole Ruini, il quale, in un breve ma chiaro studio pubblicato sulla rivista « Politica parlamentare » nel 1950, affronta e risolve queste stesse questioni e scrive testualmente così: « Fino a che non vi sia la fiducia bisogna che i poteri del Governo si eserci-

tino con alcuni limiti e forme speciali. Il Governo che non ha ancora la fiducia deve astenersi dal compiere atti che presuppongono come già avvenuta l'espressione della fiducia »; e sottolinea che non si tratta di « correttezza » costituzionale, non di opportunità politica, ma che la limitatezza dei poteri è obbligo che deriva dalla Costituzione; è un'esigenza costituzionale.

Siamo quindi fuori dell'ambito della discrezionalità e dell'opportunità. Ruini sostiene e dimostra che il Governo *in itinere* ha poteri limitati (vedremo quali) derivando, tale limitatezza dei poteri, direttamente dalla Costituzione. Onde, aggiungiamo noi, ogni superamento, ogni tracimazione si risolve in una violazione costituzionale; nella manifestazione di tendenze autoritarie tese alla prevalenza dell'Esecutivo sul Parlamento.

Prima della fiducia, continua il Ruini, il Governo è provvisorio; non può agire quindi, per ciò stesso, come Governo definitivo. È una posizione contraria a quella assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo, quando ha sostenuto che la provvisorietà del Governo non è in contraddizione con l'esercizio pieno dei poteri del Governo medesimo.

Siete o non siete fuori della Costituzione, onorevole Reale? (*Replica dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia*). La provvisorietà comporta infatti limitatezza di poteri; non può esserci pienezza di poteri nel quadro della provvisorietà del Governo. E mi appello a lei, onorevole ministro Reale che, a differenza di molti suoi colleghi di Governo, dovrebbe avere molto più vigile lo spirito repubblicano. È chiaro infatti che, per lei, Repubblica non dovrebbe essere soltanto forma esteriore, ma democrazia reale e sostanziale di popolo.

Continua Ruini: il Capo dello Stato ha soltanto una facoltà iniziale di scelta, ma è in definitiva il Parlamento che impone la sua volontà con il voto di fiducia, che è l'equivalente di una elezione indiretta. E in ciò si sostanzia e si attua il Governo parlamentare. Prima della fiducia, il Governo assicura soltanto la continuità dell'amministrazione dello Stato; in attesa della fiducia,

il Governo ha gli stessi limitati poteri del Governo dimissionario. D'accordo, non può esserci alcuna interruzione nella vita amministrativa dello Stato.

I Ministri non sono soltanto organi di attuazione di una linea politica, ma sono anche, sotto altro profilo, i capi gerarchici delle amministrazioni cui sono preposti; sotto tale aspetto, sì, i Ministri, debbono assicurare la continuità della vita amministrativa dello Stato. Questo è il limite nel campo dei poteri del Governo *in itinere*.

Quali funzioni assume il Governo con il giuramento? Con il giuramento il Governo assume le funzioni relative ai poteri limitati; il giuramento non può conferire al Governo funzioni che esorbitano dal compito di assicurare la vita amministrativa dello Stato. E per questo io personalmente non concordo con coloro che davanti al Consiglio di Stato hanno impugnato per illegittimità certi atti amministrativi compiuti dai Ministri.

Due sfere, dunque: il Governo *in itinere* nel quadro della vita amministrativa esercita i suoi poteri; ma nel quadro della vita politica diretta all'attuazione del programma non ha alcun potere nè alcuna funzione. È l'espressione del voto di fiducia del Parlamento che attribuisce al Governo la piena capacità costituzionale, è questo voto la fonte della pienezza dei poteri del Governo. Altrimenti, senatore Gava, mi sa dire in che cosa consisterebbe il Governo parlamentare? In che cosa consisterebbe il **principio** per cui il Governo è responsabile davanti al Parlamento e non più davanti al Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica forma il Governo e lo lascia andare nelle braccia del Parlamento; non ha potere d'iniziativa per dimettere o per revocare il Governo o i Ministri in carica.

Ora, con l'adozione dei decreti-legge in esame il Governo si è attribuito — questa è la nostra tesi e la proviamo — poteri che non gli competono. Il testo dei due decreti (qui si conviene chiamarli decreti, ma questo termine nella Costituzione non c'è, la Costituzione parla soltanto di provvedimenti provvisori, aventi provvisoriamente forza di legge, destinati ad essere convertiti

in legge) richiama espressamente l'articolo 77 della Costituzione; ma è chiaro, onorevoli colleghi, che l'articolo 77 di regola si riferisce al Governo che abbia ottenuto già la fiducia; al Governo, quindi, che abbia piena ed intera la capacità giuridica e costituzionale. Senatore Gava, ho detto di regola, di norma.

Vuol dire che si può ammettere un'eccezione. Ma quale? Poniamo — non sto scoprendo nulla di nuovo, signor Presidente — che il disastro del Vajont fosse avvenuto durante il dibattito sulla fiducia del Governo o nella fase di consultazione che segue le dimissioni del Governo. Il Governo allora, in attesa della fiducia o il Governo dimissionario dovrebbe stare inerte davanti ad una catastrofe di tali dimensioni? Indubbiamente, no. Qui l'attesa della fiducia non limiterebbe il potere del Governo; ma, se osserviamo bene, si tratterebbe di attività che ha natura amministrativa, che prescinde dall'attuazione della linea politica del Governo.

In altri termini, io personalmente mi sento di condividere la tesi del senatore Ruini là dove egli afferma che la fonte del decreto legge non è già il rapporto di fiducia implicita del Parlamento verso il Governo. Se così fosse, penso, la Costituzione non si richiamerebbe alla delega del Parlamento al Governo; al contrario, poichè la Costituzione pone come condizione dell'attività di decretazione da parte del Governo la delega, vuol dire che si presuppone permanentemente la sfiducia del Parlamento verso l'Esecutivo in questa particolare materia. D'accordo, dunque, con il Ruini quando pone lo stato di necessità come fonte di legittimazione dell'attività di decretazione del Potere esecutivo.

Che cosa deve intendersi per stato di necessità? Sotto tale profilo, lo stato di necessità è determinato da un evento che si verifica oggettivamente fuori da ogni iniziativa del Governo; un evento straordinario che si determina per cause estranee all'attività del Governo; un evento che non è stato voluto dal Governo. Ciò dicasi specialmente quando poi il causare tale evento implica un'attività diretta, come nella specie,

alla attuazione del programma del Governo stesso. Lo stato di necessità, quindi è un evento la cui causalità è fuori dall'attività del Governo. Direi che nello stato di necessità l'Esecutivo è il soggetto passivo dell'evento stesso.

I decreti catenaccio indubbiamente non appartengono a questa categoria di eventi determinati da uno stato di necessità: essi non sono altro che momenti di una politica per la cui attuazione è presupposto che il Parlamento abbia concesso la fiducia al Governo. In altri termini, i decreti catenaccio sono una di quelle attività che, presupponendo la fiducia del Parlamento, sono vietati al Governo che ancora non abbia quella fiducia.

La relazione al disegno di legge n. 712 infatti dice che « nel quadro delle direttive di politica economica anticongiunturale si è ravvisata la necessità di apportare un ritocco dei prezzi dei contrassegni eccetera ». Motivazione testualmente identica è data per l'altro disegno di legge.

Questi decreti, come dicevo dianzi, sono momenti di attuazione della politica economica anticongiunturale sostenuta dal Governo; non sono quindi provvedimenti autonomi, ma sono nel quadro della politica economica generale del Governo enunciata nelle dichiarazioni programmatiche. Vedi caso, i decreti-legge sono stati adottati il 29 luglio, nella stessa seduta del Consiglio dei ministri nella quale sono state definite le dichiarazioni programmatiche del Governo.

Se noi fossimo qui in veste di avvocati...

CORNAGGIA MEDICI. Perchè, cosa sta facendo?

GIANQUINTO. Io sto facendo l'interprete modesto della Costituzione e riferisco il mio pensiero alla testimonianza di un collega più vicino a voi che a noi. Queste cose le dica al senatore Ruini perchè, se ella sostiene che io sto facendo l'avvocato, cioè che sto sostenendo tesi preordinate per difendere un determinato principio, lei accusa di insincerità anche uno dei padri della Costituzione italiana.

Non dunque provvedimenti autonomi; ma prima attuazione di una linea politica generale del Governo.

Vogliamo vedere, onorevoli colleghi, il discorso programmatico del Governo, sul quale è stata espressa la fiducia? Bene, l'onorevole Presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni programmatiche del Governo, preannuncia questi provvedimenti.

Parla di ricerca di mezzi di finanziamento per alimentare gli investimenti con delle misure, tra l'altro, di ordine fiscale. Tre regole, egli dice, fra l'altro, debbono presiedere alla gestione del bilancio semestrale: nessuna assunzione di nuovi oneri per spese correnti, copertura di quelli già assunti con nuovi provvedimenti fiscali, destinazione della normale lievitazione delle entrate fiscali a riduzione del disavanzo.

E se andiamo ancora più innanzi troviamo la enunciazione di provvedimenti di ordine fiscale diretti a limitare determinati consumi.

Quindi questi decreti-legge, onorevoli colleghi, erano nella relazione programmatica del Governo, oggetto della fiducia; onde questi decreti, ripeto, rientrano negli atti vietati.

E guardate a quale assurdo si arriva. Io non farò la storia...

PRESIDENTE. No, per carità, senatore Gianquinto, non faccia la storia! La prego anzi di volersi affrettare. Quella che lei sta trattando è certamente una questione giuridica e politica importante, ma la pregherei di concludere.

GIANQUINTO. Finisco, onorevole Presidente.

Voce dall'estrema destra. È una lezione...

GIANQUINTO. Io sono un uomo molto modesto e riconosco i miei limiti; non sono in grado di dare lezioni a nessuno, sono in grado soltanto di imparare. Appunto per questo ritengo che le cose che vado dicendo non sono invenzioni della mia mente — perchè non sono un maestro — ma sono

quelle che risultano dallo studio serio della Costituzione.

N E N C I O N I . Ma sono questioni che si fanno a ottobre o novembre, non in agosto e senza aria condizionata!

G I A N Q U I N T O . Sono questioni che si fanno anche a Ferragosto, secondo me. Comunque, se non mi interrompete finirò presto. Altrimenti allungo, perchè è una materia che mi piace, e potrei andare avanti, perchè qui il Governo di centro-sinistra ha torto, è fuori della Costituzione, direi che è fuori legge, fuori della legge costituzionale!

Guardate, dicevo, a quale assurdo costituzionale si arriva; e dire assurdo è una espressione gentile, forse l'espressione più adatta sarebbe: a quale mostruosità costituzionale si arriva!

Dunque, il potere di emanare decreti è introdotto dalla Costituzione della Repubblica, con precise limitazioni, con precise cautele; è un potere addirittura eccezionale conferito al Governo. E questo si capisce, perchè con il potere di emanare decreti l'Esecutivo si sostituisce al Parlamento nella legislazione.

La Costituzione ammette in via eccezionale l'esercizio di questi poteri soltanto quando si tratta — e ci si riferisce al Governo nella pienezza dei suoi poteri — di casi straordinari, necessari e urgenti. Non basta, quindi, che vi sia la necessità, non basta che vi sia l'urgenza, ma per la legittimazione costituzionale e politica del decreto-legge occorre che la necessità e l'urgenza siano di natura straordinaria. E la mostruosità è che un potere sostitutivo eccezionale viene assunto dal Governo senza la fiducia e per attuare parte della politica economica generale.

Ma perchè non potevate aspettare dieci giorni, meno di dieci giorni? Del resto il gettito dei provvedimenti in esame in un esercizio finanziario è previsto per 12 miliardi. Se voi dite che le circostanze straordinarie ed eccezionali di urgenza equivalgono ad una calamità naturale che imponeva al Governo di assumere questi provvedimenti,

vuol dire allora che lo Stato è sull'orlo del fallimento, che avete bisogno di questi quattro soldi per poter pagare gli stipendi. Ammettete questo, onorevoli signori del Governo?

Ma sapete, signori del Governo e della maggioranza che cosa avete fatto voi con i decreti-legge in esame? Avete portato preziosi vasi al Samo qualunquista; avete portato acqua al mulino di coloro i quali denunciano la sopraffazione dei partiti sugli organismi costituzionali dello Stato. Voi traducendo in decreti-legge parte del programma che i quattro partiti avevano stabilito di porre a base del Governo, prima della fiducia, in realtà avete attuato parte dell'accordo dei quattro partiti che non era ancora diventato programma di Governo perchè il Parlamento non aveva ancora espresso la fiducia.

Voi in pratica avete ragionato così: siamo d'accordo in quattro, la maggioranza ci sarà, dunque non ci importa niente della fiducia del Parlamento e del rispetto delle forme, rispetto delle forme che invece è garanzia della correttezza dei rapporti tra gli organi costituzionali dello Stato.

Noi votiamo contro non solo per le ragioni dette, non solo perchè intendiamo denunciare ed arrestare questa manifestata tendenza autoritaria del Governo, ma anche per ragioni di merito e di metodo. Vorrei solo aggiungere che il fatto stesso che la discussione in Aula avviene dopo che il Governo ha avuto la fiducia non sana l'incostituzionalità iniziale, perchè la violazione delle norme della Costituzione, l'abuso del potere da parte dell'Esecutivo, si sono verificati nel momento in cui sono stati adottati i decreti legge, cioè a dire il 29 luglio.

Noi votiamo contro per ragioni di metodo e di merito perchè, a nostro avviso, non si tratta solo di consumi di lusso. Più volte noi abbiamo detto di essere d'accordo per misure che colpiscano i consumi di lusso; ma qui non sono soltanto i consumi di lusso oggetto dei decreti-legge: per esempio, il consumo della grappa non mi pare che sia un consumo di lusso, voluttuario, essendo anzi un consumo popolare.

Noi votiamo contro anche per ragioni di metodo perchè non è possibile, a nostro avviso, adottare e discutere provvedimenti anticongiunturali enucleati da un quadro generale ed unitario, onde il Parlamento non può avere una visione generale concreta di ciò che il Governo intende fare. Questa è la ragione di metodo che ci induce a sottolineare con maggior forza i motivi della nostra opposizione ai decreti-legge all'esame del Senato.

Io chiedo scusa ai colleghi di averli in trattenuti, in questa calda giornata di agosto, forse oltre i limiti consentiti, ma pare a me che, quando si tratta dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento e quando si nota una certa maliziosa tendenza alla prevalenza di un Potere sull'altro, non ci sia periodo feriale che debba arrestare una discussione approfondita, serena e responsabile da parte di tutti.

Il nostro voto quindi è contrario alla conversione in legge dei due decreti-legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gava. Ne ha facoltà.

G A V A . Parlerò brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto sulla questione di carattere costituzionale sollevata dai senatori Gianquinto e Tomassini, e più che altro, direi, per rispondere ad un dovere di cortesia verso i due colleghi che mi hanno chiamato in causa ripetute volte nel corso dei loro interventi.

Non intendo addentrarmi nell'esame di merito dei due decreti-legge, sia per quanto riguarda l'esistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza, sui quali parleranno altri colleghi e il Governo, sia per quanto riguarda l'esame vero e proprio delle norme contenute nei due provvedimenti sottoposti al Senato per la conversione in legge.

Anche per la questione costituzionale procederò, vorrei dire, quasi per assiomi... (*interruzioni dall'estrema sinistra*) ...non perchè essa non meriti un'approfondita discussione, ma perchè siamo ormai vicini a Ferragosto e le indicazioni semplici e lineari

che io esporrò potranno, se del caso, essere sviluppate in un secondo momento.

Mi sembra che la questione sia stata posta correttamente dai due colleghi intervenuti quando hanno sollevato il quesito se il Governo sorga per atto semplice o per atto complesso, se cioè sorga per la nomina del Presidente della Repubblica oppure sia necessaria, dopo il giuramento, l'integrazione della fiducia del Parlamento.

A questo riguardo, io debbo sostenere, d'accordo con tutti gli organi costituzionali dello Stato, con quanto ha ritenuto finora lo stesso Parlamento, con quanto ha ritenuto la dottrina, salvo qualche eccezione in seguito, mi sembra, anche modificata, che il Governo non sorga per atto complesso. È vero che questa è stata la tesi sostenuta dall'onorevole Orlando; ma noi sappiamo che anche Omero, qualche volta, sonnecchia, e l'onorevole Orlando credo proprio sonnecchiasse a proposito di questa tesi.

F O R T U N A T I . Ed Einaudi?

G A V A . Einaudi e gli illustri altri parlamentari citati, parlavano prima della emanazione della Costituzione, e non dopo.

T O M A S S I N I . Durante l'elaborazione della Costituzione!

G A V A . Appunto, e noi oggi dobbiamo viceversa esaminare il dettato della Costituzione e non il processo elaborativo della medesima.

Ora basta considerare le conseguenze aberranti che deriverebbero dalla tesi della complessità dell'atto, per riconoscere che essa non è assolutamente sostenibile. Il Presidente della Repubblica, dichiara preventivamente cessato il Governo, dimissionario o per sfiducia parlamentare o per volontà propria, e forma immediatamente dopo il nuovo Governo. Se il nuovo Governo non dovesse considerarsi in funzione perchè ancora privo della fiducia e se non riscuotesse tale fiducia *quid juris?* Evidentemente con la teoria dell'atto complesso l'ordinamento costituzionale dello Stato mancherebbe di un organo essenziale, perchè non

sarebbe valido il nuovo Governo e non sarebbe possibile risuscitare il vecchio.

T O M A S S I N I . Morto il re, viva il re!

G A V A . Precisamente, salvo il voto del Parlamento. Questo è il senso della continuità governativa, essenziale per la vita dello Stato. Il Governo, sorge dunque da un atto semplice e non da un atto complesso, perchè non vi può essere vacanza, non vi può essere vuoto nell'esercizio del potere.

Stabilita questa premessa, tutto il resto discende dal punto di vista costituzionale (non dico dell'opportunità politica) in maniera chiara e precisa. Il Governo esiste, e con tutti i suoi attributi e i suoi poteri, giacchè la Costituzione non pone ad essi alcun limite durante l'iter necessario a conseguire la fiducia.

F O R T U N A T I . Non può sostenere questo, senatore Gava!

G A V A . Lo sostengo in base all'articolo 93 della Costituzione, la quale stabilisce che, dopo il giuramento, il Governo esercita le sue funzioni;...

F O R T U N A T I . Una norma non può essere interpretata staccata da un'altra.

G A V A . Non è staccata. Nè questo fa cessare il carattere parlamentare del Governo, perchè esso è parlamentare, non già perchè la sua esistenza è sottoposta alla condizione dell'approvazione del Parlamento (tesi dell'atto complesso) ma perchè il Parlamento ha il diritto di farlo cadere negando la fiducia.

F O R T U N A T I . Non abbiamo parlato di atto complesso, abbia pazienza!

G A V A . Onorevole Fortunati, mi spiace che lei, pur essendo presente, non abbia seguito la disquisizione dottrinale molto acuta del senatore Tomassini, il quale si è richiamato alla teoria dell'atto complesso sull'autorità del maestro Orlando. Ad ogni mo-

do mi fa piacere che lei aderisca alla nostra tesi secondo cui il Governo sorge per atto semplice e non per atto complesso. (*Commenti*).

F O R T U N A T I . Questo cosa c'entra con i poteri del Governo?

G A V A . Questo c'entra nel senso che il Governo è perfetto con la nomina del Presidente della Repubblica e con l'avvenuta prestazione del giuramento e quindi deve necessariamente avere la possibilità di esercitare tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla Costituzione. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

F O R T U N A T I . Qui c'è il salto logico!

G A V A . Il Parlamento non perde, con questa interpretazione coerente, la sua funzione, che è distinta da quella del Governo. La funzione del Parlamento è di controllo, è di elaborazione... (*Interruzioni dei senatori Gianquinto e Fortunati*).

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, lei ha già parlato!

G A V A . Non capisco perchè noi ascoltiamo sempre con attenzione e deferenza i discorsi di quella parte, e quella parte, quando parla secondo verità la maggioranza, (*proteste e commenti dall'estrema sinistra*), debba interrompere continuamente.

Volevo dire che la posizione del Parlamento è sempre salvaguardata non soltanto per quanto riguarda la sua funzione di controllo e la sua funzione di organo legislativamente deliberante, ma anche per quanto riguarda il Governo, perchè la nostra Costituzione obbliga il Governo che perda la fiducia del Parlamento a dimettersi e proibisce al Presidente della Repubblica di revocare il Governo che conservi la fiducia del Parlamento. Consiste in questa duplice garanzia la natura parlamentare del Governo, non già nella diminuzione, impossibile e aberrante, dei poteri del Governo.

Nè vi è assolutamente analogia fra il Governo dimissionario e il Governo in attesa della fiducia. Il Governo dimissionario ha perduto la fiducia e il Presidente della Repubblica lo mantiene in carica espressamente per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione; il Governo nominato dal Presidente ha la presunzione della fiducia, o quanto meno non è colpito da voto di sfiducia, ed è quindi nel pieno esercizio dei suoi poteri.

Del resto tutto questo, come dicevo l'altro giorno, è stato convalidato da molteplici atti da parte delle Camere, a cominciare dal febbraio 1950 in sede di quella discussione che ha ricordato qui il senatore Tomassini; ed è strano che dopo 14 anni si riprendano questioni che sono state decise dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dagli organi parlamentari e dagli organi costituzionali dello Stato. Il Consiglio di Stato ha detto in materia cose che noi tutti dobbiamo ritenere d'importanza notevole.

Tutto questo non ha a che vedere col problema dell'opportunità, non ha a che vedere con l'atteggiamento che un Governo può assumere autolimitando i propri poteri, quando non ricorrano casi di urgenza, prima del voto di fiducia. Io ho inteso soltanto richiamare l'attenzione sull'assoluta ortodossia della condotta del Parlamento e del Governo rispetto alla nostra Costituzione, quando hanno ritenuto che il Governo nominato dal Presidente della Repubblica, dopo, che abbia prestato il giuramento, assume tutte le sue funzioni e la pienezza dei suoi poteri. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Artom. Ne ha facoltà.

A R T O M . Signor Presidente, onorevoli senatori, io credo che il Senato mi sarà grato se non insisterò nella discussione sulla questione costituzionale sollevata e così ampiamente trattata dagli oratori che mi hanno preceduto.

Io penso che il problema abbia essenzialmente un carattere metagiuridico, più che giuridico, e che spetti pertanto soprattutto al Governo di giudicare se, in conside-

razione della dovuta deferenza verso il Parlamento e nella valutazione della situazione politica, delle possibilità e dei doveri che gli incombono, possa o non possa in concreto avvalersi dei suoi poteri per emettere — prima di avere ottenuta la fiducia delle Camere — dei decreti-legge che, ai sensi della Costituzione, richiedono sempre la sussistenza di condizioni di assoluta necessità ed urgenza, di condizioni che debbono quindi essere ritenute con particolare severità e con particolare scrupolo da parte di un Governo *in itinere*, mentre spetti poi al Parlamento di giudicare della validità politica e della opportunità concreta della decisione del Governo. Non entrerò nella questione anche perchè questo giudizio politico, che la questione potrebbe richiedere, è ormai stato dato sostanzialmente con la fiducia che a questo Governo è stata accordata dai due rami del Parlamento, e che quindi ha conferito pienezza di validità al programma che è stato esposto alle Camere dal Presidente del Consiglio e di cui il decreto-legge in discussione è una prima concretazione.

Il provvedimento che stiamo esaminando in questo momento è il primo di una serie di provvedimenti, due dei quali sono oggi sottoposti al nostro esame, mentre altri sono sottoposti all'esame della Camera dei deputati, ed altri ancora — così ci viene annunciato — stanno per essere deliberati dal Consiglio dei ministri sia sotto forma di decreti-legge, sia sotto forma di disegni di legge da sottoporre al Parlamento. Si tratta quindi di una politica generale anticongiunturale, che è stata instaurata e definita dal programma del Governo e di cui il presente provvedimento è il preannunciato.

Io ritengo così che sia dovere di un partito politico, in occasione della convalida di questo decreto-legge, di valutarlo non soltanto per se stesso, ma in quanto primo elemento di quel quadro più complesso di politica economica che è stato annunciato e di cui esso è parte integrante.

Consentite che iniziandone l'esame io ricordi come, parlando da questo banco nel mese di marzo, quando di un'altra serie di disegni di legge anticongiunturali si trattava, a nome del mio Gruppo io abbia dichia-

rato che il Partito liberale era pronto a dare la sua collaborazione per ogni provvedimento che potesse portare l'Italia fuori dalla crisi che sta attraversando e da quella che più gravemente può attraversare domani, a condizione soltanto che fosse — secondo la valutazione nostra — opportuno, valido e buono. È questo un impegno che abbiamo preso e che prendiamo di discutere la politica anticongiunturale del Governo, quella di ieri e quella che oggi comincia a realizzarsi con la trasformazione in legge dei due decreti-legge varati dal Governo (non vogliamo sapere se adottati costituzionalmente o meno) con una valutazione *sine ira et sine studio*, ma non *sine metu et sine spe*. Come tutti gli italiani, siamo imbarcati su una nave in piena tempesta e sappiamo quindi che non vi può essere possibilità di distinzione tra una parte e l'altra, quando la tempesta si abbatte sul nostro Paese e minaccia la vita della nostra economia.

Esaminando così serenamente ed obiettivamente questi provvedimenti constatiamo innanzitutto che si tratta quasi esclusivamente di provvedimenti di carattere fiscale, tendenti a porre a disposizione del Governo nuovi mezzi attraverso inasprimenti di vecchie imposte, nuove imposizioni e aumento della pressione tributaria, che costituiscono un fatto grave in un Paese in cui la mano pubblica assorbe quasi il 40 per cento del reddito nazionale per devolverlo a spese non immediatamente produttive, creatrici immediate di nuovi beni o di nuovi servizi; che sono fatto grave particolarmente in questo momento, in cui alle imprese produttrici — private e pubbliche — manca l'afflusso di nuovo risparmio, di nuovi mezzi, non soltanto per nuovi investimenti ma anche per la gestione corrente, per la stessa continuità della loro attività.

A giustificazione di questi interventi fiscali su così larga scala sono stati prospettati due diversi argomenti.

Da parte di qualcuno si è interpretata la politica adottata dal Governo come una forma di rastrellamento del liquido (non trovo un'espressione migliore) per diminuire le disponibilità giacenti o nascoste e metterle a disposizione del Governo per nuovi inve-

stimenti, restringendo intanto la domanda globale di beni di consumo o di servizi non strettamente necessari.

Vi è stata poi una seconda interpretazione: il Ministro del tesoro, di fronte alla pressione inflazionistica costituita dal *deficit* del bilancio, di fronte alla necessità di dover attingere ad una Tesoreria che non ha più mezzi da mettere a sua disposizione senza ricorrere alla inflazione, chiede al contribuente gettiti nuovi per alleggerire le esigenze della Tesoreria stessa e per consentire insieme alla Banca d'Italia di porre a disposizione del pubblico mezzi che diversamente lo Stato avrebbe assorbito per le sue esigenze di gestione.

Mi consenta il Senato di fermarmi un momento su questa seconda interpretazione.

Sarebbe una interpretazione valida, una giustificazione efficace ai fini della difesa della stabilità monetaria, se il Governo avesse dichiarato di voler impiegare quel complesso di miliardi (200, 250 o 300, non lo sappiamo ancora) che si propone di ottenere dai nuovi provvedimenti fiscali, allo scopo di diminuire il *deficit*, di avvicinarsi al pareggio; allo scopo di equilibrare la situazione di Tesoreria onde consentire alla Tesoreria stessa di far fronte agli impegni che il Governo ha assunto, senza ricorrere alla inflazione monetaria. È evidente che in questo modo, effettivamente, l'afflusso dei nuovi mezzi rappresenterebbe una diminuzione della pressione inflazionistica e risponderebbe alle esigenze della crisi in quanto e per quanto essa è crisi valutaria svolgentesi sotto il segno della minaccia di una svalutazione, già in atto con la progressiva diminuzione del potere di acquisto della moneta, che non ha però ancora raggiunto i limiti ultimi del suo svolgimento.

Ma così non è. Nel programma governativo si è detto che alla diminuzione del *deficit* s'intende provvedere attraverso il blocco delle spese correnti con i maggiori gettiti delle imposizioni attualmente esistenti, mentre il gettito di queste nuove imposizioni dovrà essere destinato a nuovi investimenti. Quali, non sappiamo; non sappiamo nemmeno se, nell'occasione di una tassazione che colpisce gli spiriti, e nel mentre si prevedono

nuove tasse sui vini di lusso, il Governo intenda approfittare della circostanza per far fronte al suo debito verso i Comuni per il pagamento dell'indennità ai Comuni dovuta a seguito dell'abolizione del dazio sul vino. È un debito a cui l'onorevole Martinelli ha cercato a suo tempo di provvedere con un primo provvedimento di legge, per assolvere — sulla carta, per lo meno, se non in atto, perchè le somme stanziare non sono state pagate, a quanto sembra — il debito dello Stato verso i Comuni per l'esercizio 1962; mentre sono ancora scoperti quelli relativi agli esercizi 1963 e 1964.

Se il Governo così facesse, anche se ciò non verrebbe a diminuire la tensione della Tesoreria per quanto riguarda il proprio fabbisogno, tuttavia verrebbe ad alleggerire, sia pure leggermente, i Comuni, che esercitano anche essi una certa indiretta pressione sulla Tesoreria e costituiscono, con i loro *deficit* e coi loro indebitamenti, una delle pressioni inflazionistiche più insistenti.

A parte però questo particolare, non possiamo in ogni caso negare che l'impiego dei nuovi mezzi raccolti in nuove spese, sia pure per nuovi investimenti, anche se produttivi immediatamente, non porta in ogni caso a una diminuzione dei mandati di pagamento che saranno presentati alla Tesoreria per la riscossione; non diminuisce cioè il volume delle obbligazioni che lo Stato ha assunto, degli impegni che lo Stato dovrà fronteggiare. Così questa tassazione non può servire e non può valere come forma di diminuzione della pressione inflazionistica.

E questo in modo tanto più grave, tanto più significativo, onorevoli colleghi, in quanto inevitabilmente si deve far ricorso all'imposizione indiretta.

Per quanto, per ragioni di giustizia fiscale e per ragioni di equilibrio politico, siano in progetto anche delle imposte dirette che colpiscono i maggiori redditi, indubbiamente il gettito di queste nuove imposte, per la loro stessa natura, non può essere sufficiente a fornire il fabbisogno che il Ministro del tesoro ha indicato all'onorevole Ministro delle finanze come necessità prorogabile. Si impone quindi la inevitabile necessità, l'inevitabile urgenza di fare ricorso sopra-

tutto all'inasprimento dell'imposta indiretta, che immediatamente si ripercuoterà sui prezzi; che irrimediabilmente costituirà quindi una spinta all'aumento della contingenza e in tal modo rappresenterà per sé stessa una nuova forma di pressione inflazionistica.

D'altra parte, vi è qualche cosa che si aggiunge a queste preoccupazioni, ed è la seconda nota di variazione del bilancio, quella che ci è stata ieri consegnata alle ore 20,25, in 5ª Commissione, e che la 5ª Commissione avrebbe dovuto discutere alle 9,20, senza che nessuno dei suoi componenti avesse avuto il tempo non solo di leggere, ma nemmeno di aprire il ponderoso fascicolo in cui si concreta.

Ora, questa nota di variazione si fonda sulla previsione o sulla constatazione di maggiori gettiti di una serie di proventi fiscali, lungamente indicati nella nota; di quei maggiori gettiti che, secondo il programma del Governo, dovrebbero essere utilizzati per una diminuzione del *deficit*, e di cui invece si dispone per tutta una serie di spese in aumento di quelle già previste in bilancio o persino di nuove spese non disposte ancora da alcuna legge, in violazione aperta della norma dell'articolo 81 della Costituzione: si tratta di aumenti delle spese per i Gabinetti ministeriali, o per i viaggi dei Ministri; di aumento dei compensi per lavoro straordinario, dei cottimi, delle spese per nuovi mobili di uffici e così via. Non vogliamo qui analizzare questi aumenti di spese e questa arbitraria autorizzazione a spese nuove sotto il profilo della loro legittimità o della loro necessità: lo faremo nella sede opportuna.

Qui dobbiamo solo constatare che si tratta per la grande maggioranza di spese di gestione che vanno ad aumentare il complesso delle spese correnti previste dal bilancio approvato alla fine di giugno, di quelle spese correnti che nella sua esposizione programmatica il Governo aveva dichiarato di voler bloccare e che invece — a meno di un mese dalla approvazione del bilancio — come suo primo atto aumenta, con questa nota di variazione, nella misura di ben 105 miliardi come minimo.

È un'altra preoccupazione che si aggiunge in tema di possibilità di frenare la corsa verso la svalutazione.

Esclusa così la funzione antinflazionistica della nuova tassazione, noi ci troviamo ad esaminarla dal punto di vista dell'impiego. Come verranno impiegate queste nuove disponibilità finanziarie? Se non sono destinate a frenare l'inflazione, varranno per fronteggiare quell'altra componente della crisi che stiamo attraversando in cui — fatto nuovo nella storia — all'inflazione si associa la depressione?

Si parla di intervenire nella crisi con questo prelevamento fiscale di denaro non soltanto per contrarre la domanda, ma per creare anche nuovi investimenti, così da espandere la produzione ed aumentare la offerta reagendo alla depressione. Ma su questo punto, su quello cioè degli impieghi che il Governo vorrebbe programmare ai fini anticongiunturali non abbiano precisazioni e nemmeno indicazioni generiche atte a chiarire che cosa si cerchi di fare.

In queste condizioni noi possiamo, per scrupolo, rifiutarci di contrastare l'azione che il Governo promuove, ma nella ignoranza dei suoi propositi concreti abbiamo il dovere verso il Paese di non assumere la corresponsabilità di dare il nostro voto favorevole a provvedimenti di cui non conosciamo ancora lo scopo e quindi di astenerci dal voto.

A questa nostra preoccupazione si aggiunge la circostanza che manca nell'azione del Governo una tendenza ad una effettiva incentivazione di quelle che sono le iniziative private, manca un'azione cioè di incoraggiamento alla creazione di nuovi mezzi attraverso il risparmio spontaneo delle famiglie e delle imprese.

A questo punto mi consenta il Senato di ricordare un episodio accaduto in questi giorni.

Come voi sapete, si è cercato di giungere a un principio di smobilitazione di immobili esistenti presso banche per conto di enti pubblici, facendo sottoscrivere all'INPS 50 miliardi di obbligazioni IRI. A prima vista il provvedimento si presenta giusto, nonostante le critiche a cui ha dato luogo,

nonostante le censure che sono state mosse sulla sua legittimità: è cosa che indubbiamente rientra nella legge, e rientra anche nel concetto di sana politica finanziaria di non lasciare inoperose somme che stanno a fronte di impegni futuri quando possono esser impegnate intanto in impieghi utili all'economia del Paese.

Disgraziatamente il risultato di questo provvedimento è stato che dalle banche, presso cui l'INPS teneva queste somme in deposito, sono stati ritirati i 50 miliardi per passarli all'IRI in pagamento e pertanto di essi le banche hanno perduto la disponibilità. Ne deriva che se l'IRI utilizzerà queste somme per diminuire il proprio debito verso le banche, si tratterà solo di un'operazione meramente contabile; se le impiegherà invece per lo sviluppo delle sue imprese, la disponibilità bancaria sarà diminuita di 50 miliardi senza altro risultato.

La verità è che manca un reale sforzo per incoraggiare la formazione del risparmio, per incoraggiare e sostenere nuove iniziative, per accrescere mobilità e liquidità al sistema creditizio.

Può sembrare strano che faccia queste affermazioni proprio in questo momento, quando si trovano all'esame del Senato provvedimenti che vorrebbero essere di incentivazione, quelli cioè sull'esenzione parziale dalla ricchezza mobile per i nuovi impianti e per i sopraprofiti nascenti dal realizzo di determinate attività.

Ma io continuo a dire...

P R E S I D E N T E . Non continui troppo, però, la prego!

A R T O M . Signor Presidente, sono alla conclusione. Mi permetta però di notare che in questo momento io non sono a discutere un fatto particolare, sia pure di grande rilievo, come il problema costituzionale trattato dagli oratori che mi hanno preceduto; non sono qui a discutere i particolari di un determinato provvedimento; sono qui a determinare quella che è la linea di un partito politico, che ha una sua importanza e una sua responsabilità di fronte al Paese, nei

confronti di tutto un programma di Governo, per assumere conseguentemente posizioni precise e responsabili.

Per questo mi pare sia necessario di spiegarmi con una certa ampiezza tanto più in quanto io non parlo ora soltanto sul primo provvedimento all'ordine del giorno, ma anche sul secondo e sul terzo, onde credo con ciò di fare un piccolo regalo al Senato evitando di ripetere lunghe discussioni in occasione dell'esame degli altri due argomenti.

Questi provvedimenti, dicevo, per la loro modestia e soprattutto per la loro intemperatività, appaiono di un peso estremamente sproporzionato in confronto a quello che è il peso dell'incremento della pressione fiscale e quindi tali da sottolineare il carattere dell'azione anticongiunturale del Governo; si tratta cioè di un'azione che tende al risparmio forzato, all'intervento governativo in ogni settore economico, con una visione essenzialmente dirigistica della politica congiunturale. Manca invece una effettiva volontà di realizzare quello che è l'elemento principale e fondamentale su cui dobbiamo poggiare le nostre speranze di ripresa, cioè il ristabilimento della fiducia del pubblico nello Stato, nella moneta, nelle possibilità di ripresa della nostra economia. E che questa sia non una richiesta di parte, non la domanda soltanto di determinate categorie, ma l'esigenza imperiosa della realtà nel supremo interesse del Paese, lo dicono i fatti.

Quando, nel mese di marzo, rispondendo all'appello che il Presidente del Consiglio aveva rivolto al Paese — al patetico e drammatico appello con cui per la prima volta gli esponenti responsabili del centro-sinistra rivelavano al Paese la gravità della situazione fin allora così ostinatamente negata — io dissi che quell'appello non poteva trovare sordo il Partito liberale italiano che era pronto a dare la sua collaborazione in quanto giovasse effettivamente al Paese, l'onorevole Moro mi rispose affermando che era strana questa mia proposta di collaborazione dal momento che essa era subordinata alla rinuncia da parte del Governo allo svolgimento del suo programma, quasi che la necessità di salvare la lira dalla svalutazione, di salvare l'economia da una crisi di de-

pressione, la necessità soprattutto di salvare le masse operaie dal risorgere del dramma della disoccupazione fosse qualcosa di meno importante che non il realizzo di qualche punto programmatico astrattamente affermato per considerazioni puramente politiche, quando non puramente partitiche.

In quell'occasione, come anche prima, di fronte ad affermazioni di puro realismo, di pura definizione di quella che era la situazione politica ed economica del momento, noi siamo stati accusati di disfattismo. Si è detto che le parole realistiche che noi pronunciavamo erano l'espressione soltanto di una forsennata politica disfattista, diretta a rovinare l'economia nazionale pur di evitare riforme a noi sgradite, quasi così accusando noi di essere i responsabili della crisi economica che già si svolgeva in ben altra forma, per ben altre ragioni, a seguito di ben altre responsabilità.

Il tempo ha dato ragione ai nostri ammonimenti, e quello stesso invito che noi abbiamo rivolto al Governo di ritardare le sue scelte, per rimeditarle, per riconsiderare quelle che potevano essere le conseguenze delle riforme che si volevano adottare, quella che poteva essere l'incidenza che tali riforme avrebbero esercitato sul bilancio dello Stato e sull'economia del Paese, ha trovato oggi degli altri assertori. Tanto è vero che la validità delle nostre tesi è stata riconosciuta, sia pure in forma ovattata, sia pure tacendo di noi e delle nostre argomentazioni, sia pure implicitamente, dallo stesso Presidente del Gruppo democratico cristiano nel suo discorso sulla fiducia, e pur ieri lo è stata analogamente, ma in termini più chiari e precisi, dallo stesso onorevole Rumor, segretario del Partito della Democrazia cristiana, nella discussione alla Camera.

Vi è qualcosa dunque che comprova che nelle nostre purtroppo facili previsioni non vi era spirito di faziosità o di partito, tendente solo a combattere una linea politica contraria, ma vi era essenzialmente e soltanto la volontà di collaborare, richiamando gli uomini del Governo ad una più immediata visione della realtà, ad una responsabilità più consapevole dei loro provvedimenti, ad

una più meditata valutazione delle conseguenze che essi avrebbero avuto sull'economia senza considerarli soltanto da un unilaterale punto di vista politico.

Ma proprio perchè non siamo qui a rimproverare e ad accusare, a far opera di partito, bensì a cercare, da italiani, di collaborare per la salvezza del Paese, noi abbiamo voluto dire oggi ben chiaro che riteniamo insufficienti le misure proposte, che esse non ci sembrano tali da porre un rimedio ai nostri mali; poichè però esse rappresentano almeno una volontà di fare qualche cosa sia pure timidamente, sia pure con dubbia efficacia, noi non vogliamo opporci al tentativo che il Governo si propone di fare e pertanto ci asterremo dalla votazione sia delle misure fiscali sia delle misure incentivi. Con ciò facciamo salva naturalmente la piena libertà del nostro esame e dell'esercizio del nostro diritto di emendamento per questo e per i provvedimenti che a questo faranno seguito. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Schietroma. Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, esprimo brevemente il mio pensiero. Dal punto di vista giuridico, secondo le norme vigenti e le interpretazioni correnti, il decreto-legge in genere trova la sua legittimazione nei requisiti della necessità e dell'urgenza. Se questi due requisiti esistono, secondo me, esso può essere emanato dal Governo anche prima della fiducia come dopo le dimissioni, anche se in questi periodi sussiste, in pratica, un affievolimento dei poteri di indirizzo politico del Governo; così come, del resto, la Costituzione prevede l'emanazione dei decreti-legge anche nel periodo di affievolimento di poteri del Parlamento, e cioè a Camere sciolte in regime di *prorogatio*.

Se viceversa non esistono i requisiti di necessità e urgenza, il decreto-legge è illegittimo in qualsiasi momento sia emanato. Ma, sull'esistenza di tali requisiti, unico giudice è il Parlamento. Le Presidenze delle

Camere, alle quali è riservato solo il controllo dei requisiti formali, mai potrebbero pertanto dichiarare non ricevibile un disegno di legge di conversione o ritardarne l'esame, senza sostituirsi con ciò stesso all'Assemblea o quanto meno diminuirne i poteri. Anzi, proprio se vengono subito affacciati dubbi sulla legittimità di un decreto-legge, vi è una ragione di più per esaminarlo quanto prima possibile, per eventualmente negarne la conversione e quindi caducarlo.

Dal punto di vista politico non sottovalutiamo le perplessità che, in astratto, hanno portato a sollevare obiezioni in questa sede. Il mio Gruppo, *de jure condendo*, è pronto ad esaminare, con la dovuta attenzione e con il necessario senso di responsabilità, possibili iniziative intese a chiarire, in sede costituzionale, quanto fosse necessario chiarire. Oggi però, poichè tra l'altro ci troviamo nel campo di una materia tradizionalmente sottoposta ai decreti di urgenza, siamo favorevoli, anche nel merito, alla conversione in legge dei provvedimenti in esame, siccome necessari, con gli altri preannunciati, al superamento della congiuntura e al raggiungimento della sperata stabilità, che è presupposto per la ripresa economica del Paese. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

B A R B A R O . Onorevole signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori, ho ascoltato con molto interesse, come è mia abitudine, le discussioni, che sono state fatte, sia di carattere costituzionale, sia di merito, su questi decreti legge, che sono stati presentati piuttosto precipitosamente al Parlamento.

Per quanto riguarda la questione costituzionale, osservo che non ci sarebbe stato bisogno di discutere: *in claris non fit interpretatio*. L'articolo 77 della Costituzione parla di casi straordinari di necessità e di urgenza, in cui il Governo può emanare decreti-legge con forza di legge, salva l'approvazione successiva delle Camere. Ma non mi pare davvero che questo sia il caso. In quei casi naturalmente vale la norma romana:

salus rei publicae suprema lex, ma non è con l'imposta sugli spiriti che si salva la Repubblica! Per fortuna siamo ben lontani dai casi preveduti dalla Costituzione!

Questi, onorevoli senatori, sono problemi che l'onorevole Orlando, di cui mi onoro di essere stato discepolo, come credo molti di voi, catalogava fra i « problemi di etica costituzionale », che non sono previsti da nessuna legge costituzionale, o di altro tipo, ma che debbono essere sentiti dalla sensibilità particolare, che si attribuisce ai capi di Governo soprattutto, e anche a coloro che compongono i vari Ministeri. L'etica costituzionale non è codificata da nessuna legge; bisogna sentirla, è questione di sensibilità. Ma oggi non mi pare che sia molto in onore la sensibilità nemmeno in fatto di etica costituzionale, per non accennare ad altre deficienze molto simili a questa.

Ed allora su questo non ci sarebbe da discutere. Noi siamo nettamente contrari a riconoscere la validità e la necessità dei decreti-legge in un momento come questo e per argomenti come questi.

Passando al secondo punto (io sono rapido nelle discussioni, come ben sapete, perchè non bisogna mai abusare della pazienza degli ascoltatori, e soprattutto in un momento di calura, come questo, in cui Roma ha raggiunto l'apice del caldo per quanto si riferisce alle città italiane: un primato non invidiabile, di cui noi sopportiamo le conseguenze), per quanto si riferisce al merito dei provvedimenti, dirò che si tratta di provvedimenti che dicono poco e concludono poco, però agiscono contro l'agricoltura. È un triste destino che l'agricoltura, che pure è la base della vita, che rappresenta il fondamento dell'economia italiana, debba essere sempre tartassata! In ogni occasione si comincia da essa e si finisce con essa!

Altre volte in questa altissima Assemblea ho detto che cosa è l'agricoltura in questo momento di crisi crescente e dilagante, perchè purtroppo la lotta politica dalle città si è trasferita nelle campagne, e finchè durerà non vi sarà nè bene, nè pace per coloro che hanno l'audacia di coltivare la terra! Da noi il vino costa meno dell'acqua minerale,

le olive, magnifiche, si sotterrano, perchè non c'è convenienza a raccogliercle, il raccolto costerebbe molto più di quanto si guadagnerebbe con la vendita; i vigneti sono abbandonati, sono abbandonate le campagne, perchè, purtroppo, l'urbanesimo richiama verso le città di cemento e di ferro tutti gli uomini, i quali abbandonano le campagne, anche perchè non è possibile starvi in queste condizioni, e sarà sempre meno possibile, se, come pare, saranno approvate le leggi, che li allontaneranno ancora di più dalla terra! « Povera terra » intitola un suo drammatico articolo sul « Tempo » del 27 luglio Felice Carosi, esperto e appassionato, come pochi altri, dei problemi angosciosi della nostra agricoltura.

L'attività agricola è eroica, è esposta a tutti i rischi; bisogna incoraggiarla e non tormentarla, sacrificarla, offenderla! Se noi continueremo su questa via, l'economia italiana ne soffrirà immensamente, perchè l'economia italiana è e deve essere basata sull'agricoltura, come ci insegna la storia; e in questo senso dobbiamo senz'altro cercare di provvedere per l'avvenire. Aiutiamo quindi l'agricoltura e non soffochiamola ancora di più. Non serviremmo infatti in tal modo il popolo italiano, il quale da noi si attende provvide e feconde leggi e non leggi ever-sive e distruttrici dell'economia nazionale! (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Salerni. Ne ha facoltà.

S A L E R N I . Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che la questione di costituzionalità, la quale è stata riproposta questa mattina dagli onorevoli Gianquinto e Tomassini, dopo che era stata sollevata in sede di presentazione dei due disegni di legge, d'indole anticongiunturale, dal senatore Terracini, sia complessa e seria. Lo dimostra l'incertezza della dottrina in materia, tanto che ai testi, che sono stati citati specialmente dal senatore Tomassini, se ne potrebbero opporre altrettanti e forse più aggiornati in relazione all'attuale Costituzione. Mi riferisco, ad esempio, al commento di un costituzionalista quale il Cer-

reti e agli scritti di un maestro di diritto pubblico, quale il Ranalletti. Entrambi, invero, per legittimare l'attività costituzionale del Governo nella emanazione dei decreti-legge, anche prima che esso abbia ottenuto la fiducia delle Camere, partono, rispettivamente, dal presupposto giuridico della continuità del Governo medesimo e di continuità dello « esercizio governativo »...

G I A N Q U I N T O . Per quanto riguarda l'amministrazione!

S A L E R N I . No! Anche per quanto attiene alla funzione legislativa.

I decreti-legge, com'è noto, sono ordinanze giuridiche aventi forza di legge, che il Governo può emanare « per ragioni di urgente e assoluta necessità pubblica ». Sono detti, perciò, anche ordinanze di urgenza.

L'urgente necessità pubblica (di cui, certo, non è consentito fare abuso) determina, nei predetti casi, la competenza straordinaria, eccezionale del Governo, a statuire in luogo e indipendentemente dalla volontà degli organi legislativi competenti, affinché, utilmente e tempestivamente, venga emanato l'atto che il bisogno pubblico impone. Ed è, appunto, nel presupposto dell'urgente necessità pubblica (la quale ne esige e determina l'emanazione) che siffatti provvedimenti del Governo possono ritenersi legittimi. La necessità di fatto si pone così come suprema ragione di diritto.

Si obietta dai più rigidi assertori della tesi restrittiva che ciò potrebbe valere per i casi normali ossia per i casi in cui il Governo avesse ricevuto pienezza di capacità giuridica per effetto del voto di fiducia delle Camere: non già quando, come nella specie, il Governo si fosse avvalso di tale straordinaria procedura legislativa prima che intervenisse il crisma costituzionale della fiducia medesima.

Si risponde per converso (dai fautori della tesi opposta) che il Governo (ossia il potere esecutivo) è il potere permanente e continuo della vita dello Stato; per cui, nei predetti casi, più che la facoltà avrebbe il dovere di provvedere.

Si soggiunge, dagli stessi fautori, che il principio della divisione dei poteri (il quale è fondamentale nell'ordinamento costituzionale del nostro Stato repubblicano) non potrebbe essere inteso in modo così eccessivamente rigoroso, da risolversi, nella sua applicazione in danno dello Stato stesso, impedendo al Governo di provvedere, utilmente e tempestivamente, alle supreme necessità pubbliche ossia della collettività, quando l'urgenza e l'assoluta necessità del provvedimento non consentissero (senza gravissimo danno) di seguire l'ordinario *iter* legislativo.

In particolare, a sostegno della tesi della legittimità costituzionale dei decreti-legge emanati dal Governo prima di aver ottenuto il voto di fiducia dalle due Camere ma dopo la prestazione del giuramento « nelle mani del Presidente della Repubblica », si deduce, dai predetti fautori della interpretazione favorevole di costituzionalità, che essa possa desumersi proprio dall'articolo 93 della Costituzione, il quale consente, allo stesso Governo, l'assunzione dell'esercizio delle funzioni o di potere, appunto dopo la prestazione del giuramento, determinando una specie di condizione risolutiva o più correttamente (con esclusione di qualsiasi concetto di diritto privato, poichè trattasi di norme costituzionali ossia di diritto pubblico) di decadenza del provvedimento legislativo straordinario ed eccezionale nella ipotesi di mancato conseguimento della fiducia.

Nè potrebbe, infine, trascurarsi dal considerare (sempre secondo la tesi contrapposta) il disposto dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, in base a cui il Governo sarebbe facultato ad adottare, « sotto la sua responsabilità », nei casi straordinari di necessità e urgenza, « provvedimenti provvisori con forza di legge », anche se le Camere si trovassero disciolte, appunto perchè il Governo, in tali casi, nell'interesse della collettività avrebbe il dovere di provvedere in virtù del potere permanente, che trova la propria giustificazione costituzionale e giuridica nella continuità inderogabile della vita dello Stato.

Di fronte alla diversità delle tesi e ai contrasti d'interpretazione; anzi, di fronte alla

gravità e alla complessità del problema, che risulta (come fra poco specificherò) attualmente scontato, mi sembra vana ogni ulteriore discettazione.

Pertanto, non voglio addentrarmi nel merito della questione, che attiene alla sensibilità ossia al senso di responsabilità del Governo. Ciò maggiormente ove si consideri che l'interpretazione data, nella polemica dei Gruppi, alla questione, dimostra che questa, oltre che giuridica e costituzionale — e sotto questo profilo sarei anch'io tentato di fare ulteriore accademia — è politica. In siffatte condizioni, sarebbe arduo pretendere di definire oggi la questione di massima, ponendo in dubbio la legittimità costituzionale dei deliberati del Governo, tanto più che si deve fortemente dubitare che la questione, il cui contenuto politico sovrasta certamente quello giuridico, sia suscettibile di una soluzione perentoria e immediata.

D'altra parte, la questione, allo stato in cui siamo pervenuti, come ho enunciato, mi sembra posta, ormai, del tutto intempestivamente. Il Governo ha, nel frattempo, ottenuto la fiducia: costituisce certo, sintomo di nervosismo propagandistico, ingiustificato, il fatto che il Gruppo comunista e il Gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria, invece di dare atto del *fair play* della maggioranza, abbiano inteso manifestare il proprio ulteriore irrigidimento. (*Vivaci proteste del senatore Gianquinto. Richiami del Presidente*). Noi ci trovavamo, infatti, di fronte ad una manifestazione concorde della maggioranza, che aveva già consentito al rinvio della questione della ratifica dei decreti legge; si è ritenuto, tuttavia, di dover riproporre, questa mattina, la questione anche a fiducia ottenuta. Mi sembra, senatore Gianquinto, che persistere su di essa, sia fuori tempo e fuori luogo!

Per questi motivi, pare a me e al Gruppo del Partito socialista italiano, che la discussione possa proseguire tranquillamente senza ulteriori inciampi. Limite, quindi, a tale argomento, il mio intervento, esprimendo il desiderio di procedere alla disamina della portata, del valore e della efficacia politica dei disegni di legge in discussione sia per

quanto attiene alla esistenza, nella specie, del concorso dei presupposti giuridico-costituzionali della necessità e della urgenza, sia per quanto concerne il merito. (*Applausi. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su entrambi i disegni di legge e do la parola al senatore Braccesi, relatore sul disegno di legge n. 712.

B R A C C E S I , *relatore sul disegno di legge n. 712*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il 4 agosto, quando la quinta Commissione si riunì per esaminare i disegni di legge ora al vostro esame, vennero immediatamente sollevate due questioni. La prima verteva sulla costituzionalità dei decreti-legge, in quanto emessi durante il periodo nel quale il Governo non aveva ancora ricevuto la fiducia. L'altra riguardava l'impossibilità per la Commissione di discutere i disegni stessi in quanto, essendo in corso alla Camera dei deputati la discussione sulle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo, le Commissioni legislative del Senato non avrebbero potuto riunirsi.

La Commissione si è riunita di nuovo ieri e ha preso queste decisioni: circa la questione di incostituzionalità si è stabilito che se ne sarebbe parlato in Aula e che, evidentemente, ove fosse stata posta una questione pregiudiziale, avrebbe deciso l'Assemblea. Quanto alla possibilità di discutere i disegni di legge, essendo ormai intervenuto il voto di fiducia, da parte di entrambi i rami del Parlamento, la questione è caduta. Infine ho avuto mandato di riferire brevemente sul merito del disegno di legge n. 712.

In proposito, non avrei che da rimettermi alla relazione scritta, poichè nessuno ha mosso obiezioni, salvo il senatore Carelli che ha rilevato l'eccessività dell'aumento di prezzo per i contrassegni delle piccole bottigliette di vermut aromatizzati, di liquori eccetera. Si può essere d'accordo nel ritenere eccessivo tale aumento soprattutto se rapportato al costo del contrassegno sui recipienti grandi; però, trattandosi nel comples-

so di un provvedimento modesto, inquadrato, fra i provvedimenti anticongiunturali, nell'indirizzo di politica economica enunciato dall'onorevole Moro, tendenti ad assicurare allo Stato le disponibilità occorrenti per mantenere contemporaneamente il livello dell'occupazione e quello della produzione non si è ritenuto doversi apportare modificazioni. Il provvedimento porterà all'erario solo 3 miliardi e mezzo l'anno di maggiori entrate; d'altra parte, per mantenerne la proporzionalità, non si potevano aumentare i piccoli contrassegni di 2,50 o di 3 lire, non essendoci fra l'altro nemmeno l'unità monetaria per poterli pagare.

Non avendo altro da aggiungere, non mi resta che raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Cenini, relatore sul disegno di legge n. 713.

C E N I N I , *relatore sul disegno di legge n. 713.* Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la maggior parte degli oratori ha trattato la questione della costituzionalità o meno dei due decreti legge: se verrà posta una questione pregiudiziale, evidentemente sarà il Senato a decidere. I relatori sono chiamati a trattare la sostanza dei due provvedimenti, sulla quale si è intrattenuto il collega Carelli che ha anche presentato un ordine del giorno che però, se ho ben capito, viene ritirato perchè il proponente stesso lo considera superato dall'emendamento apportato al disegno di legge n. 713 all'articolo 3 del decreto legge.

Il senatore Carelli ha sollevato anche qualche questione tecnica.

Sulle questioni tecniche non sarei certamente in grado di rispondere perchè non ne ho la competenza; comunque mi pare che i vini aromatizzati, dei quali egli soprattutto si è preoccupato, siano stati appunto considerati con particolare favore, per quanto riguarda la procedura, nell'emendamento intervenuto all'articolo 3.

Per quanto riguarda l'incidenza dell'imposta, io vorrei ricordare al collega Carelli che è rimasta quella che era nel 1938;

quindi si tratta, più che altro, di un adeguamento che si impone in considerazione di imposte dello stesso tipo che sono applicate su altri prodotti. Vorrei anche far presente che non può venire alcun danno all'esportazione dei nostri vini, perchè rimangono in vigore come prima quei benefici che sono dovuti alle merci esportate, cioè l'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Il collega Artom ha annunciato l'astensione del Gruppo liberale ed ha voluto sottolineare che si tratta, in sostanza, di provvedimenti di carattere fiscale.

Ora, lo scopo dei provvedimenti è un altro, come è detto nella relazione del Governo ed in quella del relatore, cioè un certo contenimento nella domanda, per quanto riguarda dei consumi che sono considerati prevalentemente di carattere voluttuario. Ma, evidentemente, se questo contenimento non dovesse avvenire — contenimento che dovrebbe avere soprattutto ripercussioni favorevoli per quanto riguarda le importazioni — perchè, nonostante l'aumento dell'imposta, la generalità, per così dire, continua a consumare come prima o più di prima, per lo meno lo Stato potrà fare un prelevamento maggiore, da destinarsi ad impieghi più utili, ad impieghi più necessari.

D'altra parte mi pare che anche le autorità del MEC abbiano insistito nel raccomandare che siano anche presi provvedimenti di carattere fiscale. Ed ho visto ripetutamente sulla stampa dire che il nostro Governo, in certo qual modo, si rifiuterebbe di applicare le raccomandazioni delle autorità del MEC. Quando poi lo si fa, allora si insorge per dire che si tratta di provvedimenti esclusivamente fiscali.

Il senatore Artom si è preoccupato anche della destinazione. Giustamente egli ha detto che questo provvedimento non va considerato a parte, che è uno del complesso dei provvedimenti presentati alla Camera, oppure che sono stati annunciati, che verranno decisi dal Consiglio dei ministri ed emanati per decreto-legge oppure presentati con disegno di legge.

Per quanto riguarda la destinazione, evidentemente, bisogna riferirsi al complesso del programma del Governo, che riguarda

parecchie misure di carattere anticongiunturale e, tra queste misure, in prevalenza, quelle che possono rappresentare un incitamento o un aiuto agli investimenti produttivi.

Fatte queste brevi osservazioni, io dovrei richiamare quello che è detto nella relazione scritta per quanto riguarda soprattutto gli scopi di questo provvedimento; ma non lo ripeto perchè lo ritengo superfluo. Invito il Senato a considerare soprattutto che i prodotti colpiti sono prodotti, come ho detto prima, che riguardano consumi voluttuari, ed è da considerare il vantaggio che potrà avere, da questi provvedimenti, soprattutto la bilancia commerciale. Con queste considerazioni ripeto la mia raccomandazione al Senato perchè venga approvata la conversione in legge del decreto in questione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* In questa discussione sono emerse tre ragioni di opposizione alla conversione di questi decreti legge: una di natura esclusivamente giuridica, l'altra di natura giuridico-politica, la terza di natura politica, ossia relativa al merito dei provvedimenti. Dirò pochissime parole solo sulla prima di queste questioni, e me ne potrei anche esimere soprattutto di fronte ad una considerazione di carattere generale che per lo meno affievolisce ogni allarme che è stato qui suscitato, e cioè che oggi il Parlamento discute nel momento in cui il Governo ha già ottenuto la fiducia delle Camere.

Me ne potrei dunque esimere se non fossero state qui pronunciate parole grosse, sciupate per il piccolo evento di fronte al quale noi siamo. Si è parlato di Governo autoritario, si è parlato di abbandono del sistema parlamentare, e sono tutte parole — me lo consenta il senatore Gianquinto, me lo consentano gli altri oppositori, il senatore Tomassini — più grosse della questione.

Qui è stata fatta, soprattutto da parte del senatore Tomassini una serie di citazioni di dottrina e di giurisprudenza, e gli do atto della cortesia che ha avuto di citare, special-

mente, per criticarle, le decisioni contrarie alla tesi che egli sosteneva. Io ho conservato dai tempi felici in cui mi era consentito di fare la professione di avvocato la cattiva abitudine di leggere prima le leggi e poi di andarmi a scegliere la dottrina adatta alla tesi che dovevo sostenere.

Mi fermerò solo alla Costituzione. Vi è l'articolo 93 il quale fissa la condizione alla quale è legata l'entrata in funzione del Governo e cioè il giuramento: « Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica »; il che significa che dopo aver prestato giuramento assumono le funzioni. È vero, onorevole Tomassini, che sopravviene l'articolo 94 il quale impone al Governo di presentarsi entro dieci giorni al Parlamento, ma questo non è argomento contro, è un argomento di più proprio perchè si fissa un limite al Governo non ancora investito della fiducia; ma non è un limite qualitativo, è un limite temporale. Se il Governo non si presenta entro dieci giorni, finisce la sua legittimità; ed ecco perchè per evitare che il Governo... tiri a campare, l'articolo 94 impone questo termine. Si tratta, pertanto, di un limite temporale.

D'altra parte, come è stato osservato dal senatore Gava, voi cadreste nell'assurdo di negare che esista in questo periodo di tempo, dal momento del giuramento alla fiducia, un Governo; infatti secondo la vostra tesi tra l'accettazione delle dimissioni, che avviene nel momento in cui si firmano i decreti di nomina dei nuovi Ministri e la concessione della fiducia noi saremmo senza Governo. Quindi, dal punto di vista dell'interpretazione letterale, mi sento abbastanza tranquillo, pur dovendo attribuire a me stesso quello che mi ha attribuito persino il senatore Gianquinto, cioè uno scrupolo perfino eccessivo in questa materia.

Onorevoli colleghi, qui siamo in un'Assemblea politica. Ora da che cosa è temperata la preoccupazione per questo periodo transitorio — giustamente è stato chiamato transitorio, — in cui il Governo c'è ma non ha avuto ancora la fiducia? Dato che è necessario che un Governo esista, e quindi c'è quella

argomentazione per assurdo alla quale ha fatto ricorso il senatore Gava? Non bisogna dimenticare che il Presidente della Repubblica, quando dà l'incarico e poi nomina un Governo, cerca di interpretare correttamente dal punto di vista costituzionale la volontà delle Assemblee che hanno fatto cadere il precedente Governo; di qui le consultazioni dei Gruppi parlamentari, attraverso le quali si cerca di sapere perchè quel Governo è stato fatto cadere e quali sono le indicazioni per il nuovo Governo.

Siamo quindi di fronte ad un atto che, dal punto di vista costituzionale, non anticipa certo la fiducia delle Camere, ma è un'interpretazione più o meno esatta che il Presidente della Repubblica, con scrupolo costituzionale, dà di quelle che sono le intenzioni del Parlamento. Dopo di che viene la verifica, e se la fiducia non viene data, cade il Governo.

Del resto, tra gli stessi autori citati dal senatore Gianquinto, proprio uno dei più restrittivi, cioè dei più favorevoli alla sua tesi, cioè il Crisafulli, riconosce, se non erro, che, in presenza di casi di necessità e d'urgenza, il Governo, ancorchè in attesa della fiducia delle Camere, può legittimamente emanare decreti-legge. Inoltre, c'è una prassi in questo senso, sia pure limitata, perchè questi casi non si verificano con grande frequenza, a proposito di un decreto-legge emanato dal Governo Zoli, che non aveva ancora ottenuto la fiducia dalle Camere, il 6 giugno 1957, ed anche allora la conversione avvenne.

Senatore Gianquinto, mi pare che lei abbia colpito in pieno, salvo a farne rivivere delle altre, tutte le sue argomentazioni su questa incapacità costituzionale del Governo a proporre un decreto-legge quando ha citato il caso del Vajont ed ha detto che in quel caso il Governo, anche senza la fiducia, avrebbe potuto e dovuto fare un decreto-legge. In tal caso tutte le sue argomentazioni sull'incapacità costituzionale vengono spazzate via.

Rimane invece la questione, che io ho chiamato giuridico-politica, di stabilire se esiste o non esiste effettivamente quel caso straordinario di necessità e di urgenza di cui parla l'articolo 77, che è questione diversa. Io posso riconoscere che la dizione della

Costituzione ci porterebbe sempre, e non soltanto nel caso che esaminiamo, cioè di un Governo che non ha ancora avuto la fiducia, ad un uso estremamente eccezionale e straordinario del decreto-legge. Però bisogna aggiungere che ormai si è affermata un'interpretazione piuttosto benevola e larga, secondo la quale, tutte le volte che si tratti di provvedimenti fiscali, che per loro natura non possono essere preannunciati e sottoposti ad una lunga discussione, si può fare uso del decreto-legge.

N E N C I O N I . La Costituzione pone due condizioni: casi straordinari di necessità e di urgenza.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi dispiace di non essere riuscito a farmi comprendere: io sto parlando proprio di questo e sto dicendo che la Costituzione nella sua lettera è molto rigida, ma che della dizione dell'articolo 77 è stata data un'interpretazione piuttosto larga ed ormai pacifica. Io riconosco lealmente che l'articolo 77 della Costituzione, nella sua lettera, è estremamente restrittivo, ma voi per parte vostra non potete non riconoscere che di questa dizione è stata fatta un'interpretazione che si addice proprio al caso di specie, perchè tutte le volte che si è trattato di provvedimenti fiscali di questa natura, si è ritenuto utile ed anzi necessario usare lo strumento del decreto-legge.

N E N C I O N I . E si è sbagliato.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Naturalmente si può sbagliare, ma c'è appunto il Parlamento che può correggere lo sbaglio votando contro la conversione. È appunto questo uno degli argomenti con i quali il Parlamento può giustificare il rifiuto della conversione. Voi potete infatti negare la conversione o per ragioni di merito (se i provvedimenti non vi piacciono) o perchè a vostro giudizio non sussiste lo stato di necessità. Nell'uno e nell'altro caso esercitate un giudizio politico legittimo, come sempre è stato esercitato. (*Commenti dall'estrema sinistra e dall'estrema destra.*)

Voce dall'estrema sinistra. Cosa farà la Corte costituzionale?

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.* La Corte costituzionale giudicherà, se necessario, a suo tempo, e dirà allora le sue ragioni. Noi siamo qui, in sede di assemblea politica, per esprimere un nostro giudizio. Poi aggiungerei a nome del Governo, anche se non me ne è stato dato un mandato specifico, che le preoccupazioni circa l'abuso di questo potere da parte del Governo, circa una specie di propensione a trasformare il Governo parlamentare in Governo autoritario, sono assolutamente fuori di luogo perchè nè questo Governo nè tanto meno il Presidente della Repubblica — il cui concorso è necessario per l'emanazione dei decreti-legge ed al quale colgo l'occasione per rinnovare il più affettuoso augurio — intendo ricorrere all'uso smodato di questo strumento, che farebbe andare incontro a quei pericoli che sono stati denunciati dall'onorevole Gianquinto e dagli altri oppositori.

Lasciando dunque al collega Tremelloni di trattenersi sulla necessità e sul contenuto del provvedimento, credo di poter raccomandare, a nome del Governo, la conversione dei decreti-legge sottoposti al Senato. *(Applausi dal centro e dal centro-sinistra).*

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

T R E M E L L O N I, *Ministro delle finanze.* Le questioni sollevate in questa discussione sono di tre ordini. Il primo è relativo alla legittimità costituzionale, ed ha occupato gran parte della discussione, anzi la quasi totalità del tempo destinato al dibattito. Su tali argomenti ha già risposto, credo esaurientemente, il collega Reale. Il secondo ordine di questioni, riflettente il problema di politica economica generale, trattato in modo vasto dal senatore Artom, è stato a più riprese discusso dal Senato (cinque o sei volte almeno) in sede di approvazione del bilancio, nel dibattito sulla fiducia e in altre occasioni. La discussione si ripeterà in ottobre, in sede di esame dei preventivi del 1965 ed inoltre su un gruppo

di provvedimenti che il Governo intende presentare. Non credo dunque che sia conveniente approfondire una discussione di politica economica generale e di indirizzo ad ogni provvedimento di carattere fiscale che noi presentiamo, perchè altrimenti non arriveremo mai ad una conclusione.

I provvedimenti fiscali del tipo di quelli presentati all'esame del Senato sono normalissimi, anche nella forma di decreti-legge, trattandosi di norme per le quali usualmente si impone il «catenaccio» e sono stati sempre accolti dalle due Camere senza riserve del tipo di quelle avanzate oggi. A mio giudizio, sono provvedimenti che potrebbero essere emanati anche, in sede di ordinaria amministrazione, da un Governo dimissionario, e non soltanto in attesa di fiducia delle Camere. Come ho già detto in Commissione, anzi, in casi come questi, il Governo non ha tanto il diritto quanto il dovere di provvedere, perchè se gli interventi anticongiunturali non sono tempestivi, e la tempestività esige l'immediatezza del provvedimento, i provvedimenti congiunturali non hanno senso. I provvedimenti sono anticongiunturali e hanno senso proprio quando possono essere tempestivi...

N E N C I O N I. Difatti è un anno che si aspettano.

T R E M E L L O N I, *Ministro delle finanze.* Questo è un altro problema, è un problema di altra natura. Come sa, noi abbiamo presentato in febbraio dei provvedimenti anticongiunturali (e febbraio non è distante un anno) e abbiamo allo studio una serie di provvedimenti, che dovrebbero essere approvati al prossimo Consiglio dei ministri, che hanno natura congiunturale. Ma tutti i provvedimenti di natura fiscale che debbono essere introdotti in questa materia hanno carattere di immediatezza e quindi richiedono la maggiore tempestività possibile.

Un terzo ordine di rilievi, dopo il primo in merito alla legittimità costituzionale e il secondo di politica economica generale, è stato quello relativo al merito dei provvedi-

menti; su questo punto mi pare che solo il senatore Carelli abbia fatto alcuni cenni. I due relatori hanno risposto ai suggerimenti offerti dal senatore Carelli; io gli posso dire che terrò volentieri presenti i suggerimenti che egli ha avanzato. Non vorrei che poi si pentisse di aver invitato i gatti ad arrampicarsi...

CARELLI. Tutt'altro.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. ...ma i gatti sanno già arrampicarsi, quindi lo ringrazio di questi suggerimenti.

Vorrei aggiungere anche che la gravezza del provvedimento non è eccessiva ed è stata meditata nel suo peso; infatti, con questo provvedimento di natura fiscale, la imposizione sugli spiriti passa da venticinque volte quella dell'anteguerra a trentadue volte quella dell'anteguerra. Altri provvedimenti fiscali sono stati emanati in misura ben superiore in rapporto al livello di tributo dell'anteguerra.

Aggiungo ancora che l'emendamento all'articolo 3, che il Governo stesso ha presentato, ha risposto in gran parte alle esigenze alle quali il senatore Carelli accennava, esigenze di una certa semplificazione di adempimenti immediati che mi pareva giusto accogliere.

Infine, per quanto riguarda la voce « vini speciali », noi l'abbiamo eliminata perchè è troppo generica e non consente assolutamente di darle un contenuto preciso. È una voce che ha un contenuto estremamente impreciso, e in tema di disposizioni fiscali è molto grave offrire il fianco a una casistica e al contenzioso relativo, notevoli quando si adoperano delle dizioni generiche. Quindi abbiamo preferito precisare con la voce « vini aromatizzati ». Il generalizzare con la voce « vini speciali » avrebbe certamente dato luogo a una notevole confusione di interpretazione e quindi alla necessità di precisazioni faticose e complicate che non avrebbero consentito poi, io credo, quella semplicità e quella sicurezza del tributo che sono indispensabili.

Detto questo, io mi rimetto al Senato augurandomi che voglia approvare i due provvedimenti. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 712: « Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati ». Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo al disegno di legge n. 713: « Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

Su questo disegno di legge il senatore Carelli ha presentato l'ordine del giorno da lui illustrato nel corso della discussione generale. Senatore Carelli, è soddisfatto dei chiarimenti dati dal relatore e dal Ministro?

* CARELLI. Io mi ritengo soddisfatto delle risposte datemi dall'onorevole Ministro e dall'onorevole relatore, il quale ultimo ha affermato che rimangono fermi gli abbuoni vigenti nella misura percentuale e monetaria già fissata per il vermut e per

il marsala. Queste agevolazioni non sono pertanto sostituite dal nuovo regime fiscale.

Vorrei aggiungere una raccomandazione relativa al pagamento delle somme dovute a titolo di differenza, e cioè che questo pagamento, se possibile, sia concesso con dilazioni rateali fino al 31 dicembre.

Ritiro l'ordine del giorno, dichiarandomi soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 713.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 664-B, 729 e 731

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, domando che sia adottata la procedura urgentissima per i disegni di legge concernenti l'integrazione della 13ª mensilità al personale statale (664-B e Doc. 47), la nota di variazioni (n. 729) e le modificazioni alle norme sulle elezioni dei Consigli comunali e provinciali (n. 731).

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta è approvata. Propongo pertanto che, dopo una breve sospensione della seduta, il Senato discuta i disegni di legge concernenti la nota di varia-

zioni e l'integrazione della 13ª mensilità, rinviando alla seduta pomeridiana la discussione dei disegni di legge iscritti ai punti terzo e quarto dell'ordine del giorno e delle modificazioni alle norme concernenti le elezioni dei Consigli comunali e provinciali.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,40).

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64 » (729) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

P R E S I D E N T E . Procediamo alla discussione del disegno di legge: « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64 », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

T R A B U C C H I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter essere assai breve nella relazione che mi è stata demandata perchè la nota di variazione è di per se stessa così chiara che ammette veramente poca discussione.

Mediante questa variazione di bilancio, che è una variazione relativa a piccola somma, si porta un aumento di 35 miliardi e 700 milioni sul capitolo 574 del preventivo di spesa del Ministero del tesoro, fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. La somma si acquisisce portando ufficialmente alle entrate dello Stato una parte del maggiore gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile che nell'esercizio decorso ha registrato un notevole aumento. Il maggior gettito acquisito alle entrate è di 30 miliardi 841 milioni. Successivamente si propone la

acquisizione alle entrate dello Stato anche di un maggiore avanzo di gestione dell'Amministrazione delle poste e telegrafi in lire 2.670.000.000 e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 181.500.000. In più si propone di apportare diminuzioni di lire 500.000.000 nelle spese per forniture di tonelli monetati, di lire 120.000.000 nelle spese del Ministero degli affari esteri per assegni di sede al personale all'estero e per rimpatri di nazionali indigenti, di lire 402 milioni 500.000 nelle spese del Ministero dei lavori pubblici per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, di lire 985.000.000 nelle spese del Ministero della difesa per acquisto di combustibili liquidi e solidi e per viveri ed assegni di vitto.

È inutile aggiungere che le diminuzioni di spesa si sono dimostrate possibili nello svolgimento effettivo dei fatti finanziari perchè si tratta di spese preventivate a calcolo e che la realtà della gestione ha dimostrato non essere necessarie fino all'ultimo centesimo.

Per quanto riguarda gli studi e gli esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, il Sottosegretario al bilancio, onorevole Caron, ha chiarito in sede di Commissione che durante l'esercizio questi studi non sono stati compiuti e che perciò lo stanziamento del relativo capitolo è stato in parte già utilizzato per altre destinazioni, mentre la rimanenza di lire 402.500.000 viene appunto acquisita con questa variazione.

Le modificazioni proposte per il preventivo di spesa dello Stato portano come conseguenza, o meglio dipendono da alcune modifiche proposte nei preventivi delle Aziende autonome. Così, per quanto riguarda l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, si acquisiscono i maggiori proventi del servizio dei conti correnti e l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e si prevede il versamento al Tesoro dello Stato di lire 2.851.500.000. Per quanto riguarda l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si acquisiscono i maggiori proventi derivanti dall'affitto di linee aeree ed in cavo e si prevede il versamento al Tesoro dello Stato di lire 181.500.000.

La Commissione finanze e tesoro ha fatto una sola osservazione, della quale sono obbligato a rendermi interprete in questo momento, e cioè che la nota di cui a pagina 3 dello stampato (« Partite che si aggiungono all'elenco numero 6 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 — Amministrazioni diverse: integrazione della 13ª mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 »), deve essere interpretata semplicemente come un chiarimento fornito al Senato e non come un adempimento ufficiale, in quanto si ritiene che il cosiddetto Fondo globale non debba essere distinto per legge in varie appostazioni, ma debba rimanere nella sua caratteristica di Fondo unitario. La 5ª Commissione osserva che i chiarimenti dati con l'elenco 6 sono giustificati dal fatto che il Parlamento deve prenderne coscienza, nonchè da quell'esigenza di chiarezza che deve sempre esserci nei rapporti tra l'Esecutivo che propone lo stato di previsione della spesa e il Legislativo che deve approvarlo, senza però che questo chiarimento faccia parte di un testo legislativo, di una legge. Perciò l'annotazione « Partite che si aggiungono all'elenco n. 6 » non deve considerarsi come un'annotazione che viene a far parte della legge, ma semplicemente come un perfezionamento nel sistema delle comunicazioni che il Governo dà e ha dato circa le modifiche proposte.

Tenendo conto di questo chiarimento — sul quale la Commissione finanze e tesoro è stata totalmente d'accordo — credo che si possa senz'altro raccomandare al Senato l'applicazione della nota di variazione, la quale costituisce il precedente necessario perchè si possa poi passare all'approvazione del successivo disegno di legge relativo al pagamento della tredicesima mensilità al personale dello Stato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

(*È approvato*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei

lavori pubblici e della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

(*È approvato*).

Art. 3

Nei bilanci dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

(*È approvato*).

TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

In aumento:

Capitolo n. 20. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, ecc.	L.	2.670.000.000
Capitolo n. 22. — Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	»	181.500.000
Capitolo n. 31. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	30.841.000.000
	L.	<u>33.692.500.000</u>

TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

Ministero del tesoro:

a) in aumento:

Capitolo n. 574. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	<u>35.700.000.000</u>
--	----	-----------------------

b) in diminuzione:

Capitolo n. 359. — Spese per forniture di tondelli monetati, ecc. . .	L.	<u>500.000.000</u>
---	----	--------------------

Ministero degli affari esteri:

in diminuzione:

Capitolo n. 51. — Assegni di sede al personale all'estero	L.	80.000.000
Capitolo n. 118. — Rimpatri di nazionali indigenti, ecc.	»	40.000.000
	L.	<u>120.000.000</u>

Ministero dei lavori pubblici:

in diminuzione:

Capitolo n. 108. — Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, ecc. L. 402.500.000

Ministero della difesa:

in diminuzione:

Capitolo n. 142. — Combustibili liquidi e solidi, ecc. L. 505.000.000
 Capitolo n. 144. — Viveri ed assegni di vitto » 230.000.000
 Capitolo n. 154. — Combustibili liquidi e solidi, ecc. » 250.000.000
 L. 985.000.000

TABELLA C

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

*Amministrazione delle poste e dei telegrafi:**Entrata*

In aumento:

Capitolo n. 8. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . L. 2.670.000.000
 Capitolo n. 44. — Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. » 181.500.000
 L. 2.851.500.000

Spesa

In aumento:

Capitolo n. 124. — Avanzo della gestione L. 2.670.000.000
 Capitolo n. 153. — Versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. » 181.500.000
 L. 2.851.500.000

*Azienda di Stato per i servizi telefonici:**Entrata*

In aumento:

Capitolo n. 3. — Proventi derivanti dall'affitto di linee aeree ed in cavo L. 181.500.000

Spesa

In aumento:

Capitolo n. 69 — Avanzo di gestione da versare al Tesoro, ecc. . . L. 181.500.000

PARTITE CHE SI AGGIUNGONO ALL'ELENCO N. 6
 ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
 DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ESERCIZIO 1963-64

Amministrazioni diverse:

Integrazione della 13^a mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 L. 35.700.000.000

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Integrazione della 13ª mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio e di quiescenza per il 1963 » (664-B e Doc. 47) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati e dalla 5ª Commissione permanente del Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati a seguito del nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (Procedura urgentissima)

P R E S I D E N T E . Procediamo alla discussione del disegno di legge: « Integrazione della 13ª mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio e di quiescenza per il 1963 » (664-B e Doc. 47), già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati e dalla 5ª Commissione del Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati a seguito del nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Per questo disegno di legge il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

M A R T I N E L L I , f.f. relatore. Onorevole Presidente, io sostituisco il senatore Roselli, quest'oggi assente. Il disegno di legge 664 era stato già approvato in sede deliberante dalla 5ª Commissione il 25 giugno scorso; nello stesso giorno era prevista anche l'approvazione del disegno di legge n. 729 che provvedeva alla copertura finanziaria del predetto provvedimento. Per il succedersi delle vicende collegate alla crisi di Governo, il disegno di legge 729 non fu invece tempestivamente approvato. Nel frattempo il disegno di legge 664 completava il suo iter legislativo, senza però poter contare sulla copertura prevista.

In queste condizioni, il signor Presidente della Repubblica, con suo messaggio, rinviò il disegno di legge al Parlamento.

Noi abbiamo testè approvato il disegno di legge 729 recante variazioni al bilancio, mettendo a disposizione i 35.700 milioni occorrenti per la copertura del disegno di legge 664. Tenuto conto anche del fatto che quest'ultimo disegno di legge era stato approvato all'unanimità dalla 5ª Commissione, il 25 giugno, richiamandomi al testo approvato in quella seduta dalla 5ª Commissione, che è lo stesso sottoposto ora all'esame del Senato, concludo onorandomi di richiederne l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 1.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo, escluso quello il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità dell'assegno temporaneo in godimento.

Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie che non beneficiano dell'assegno temporaneo, l'assegno stesso si considera goduto nelle misure previste, a parità di coefficiente di stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

(È approvato).

Art. 2.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla

legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità lorda dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.

L'importo dovuto in applicazione del presente articolo e di quello precedente è determinato con riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilità per il 1963 ed è assoggettato alle sole ritenute erariali.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nei riguardi dei titolari di pensioni ed assegni aventi diritto all'integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, la tredicesima mensilità spettante, per l'anno 1963, ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità dell'integrazione temporanea medesima.

L'importo dovuto in applicazione del precedente comma è assoggettato alle sole ritenute gravanti sulla integrazione temporanea richiamata nel comma stesso.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'integrazione della tredicesima mensilità prevista dalla presente legge:

è soggetta alla disciplina d'imposta in vigore al 16 dicembre 1963;

non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo sia di attività di servizio che di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di lire 240.000 prevista dallo stesso articolo;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3,

ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite di reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

(*È approvato*).

Art. 5.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello del Tesoro, sarà disciplinata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione dell'integrazione della tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 1 nei riguardi dei sottindicati personali:

a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;

c) personale aggregato delle carceri;

d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il terzo comma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al

luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Con effetto dal 23 febbraio 1963, all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è aggiunto il seguente comma:

« Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Le quote di aggiunta di famiglia previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, o da analoghe disposizioni legislative, competono, fermi restando gli altri criteri, anche per i figli minorenni che prestino servizio retribuito in qualità di apprendisti, ancorchè con reddito di lavoro non inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 4 — penultimo comma — della legge 27 maggio 1959, n. 324.

(*È approvato*).

Art. 10.

Nell'articolo 7 — terzo comma — del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è soppressa la locuzione « o per dimissioni volontarie ».

(*È approvato*).

Art. 11.

All'onere di lire 35.700.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci su proposta delle Aziende stesse.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il Senato tornerà a riunirsi alle ore 17 per completare lo svolgimento dell'ordine del giorno. Ora io chiedo ai presentatori delle interpellanze rivolte al Ministro degli affari esteri, in merito alla situazione nel Sud-Est asiatico, se intendano trasformare in interrogazioni le loro interpellanze. In tal modo, esaurita la discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno, si potrà invitare verso le 19 l'onorevole Ministro degli affari esteri a rispondere alle interrogazioni a lui rivolte e i lavori dell'Assemblea potrebbero terminare questa sera; diversamente dovremo rinviare la discussione a domani mattina.

A R T O M . Io sono prontissimo ad accettare la sua proposta per quanto riguarda la mia interpellanza.

D O M I N E D O ' . Anch'io sono d'accordo.

F O R T U N A T I . Siamo anche noi d'accordo per quanto riguarda l'interpellanza dei senatori Terracini, Bartesaghi ed altri.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, con riferimento alla progettata sopraelevazione del palazzo che ospiterà il supermercato cittadino in Vigevano, via Roma, che, oltre a violare l'altezza consentita, viene a deturpare l'armonia architettonica della Piazza Ducale perchè la parte superiore del fabbricato si ergerà sulla destra della facciata della Cattedrale che corona il raro monumento di architettura lombarda;

poichè sono riuscite vane le vivaci proteste di artisti, di cittadini, di consiglieri comunali, della stampa locale;

poichè è mancato, a tutt'oggi, l'intervento della Soprintendenza alle belle arti della Lombardia, l'interpellante chiede di conoscere se non ritengano opportuno intervenire per quanto di loro competenza al fine, che sovrasta gli interessi locali, di salvaguardare l'estetica della Piazza Ducale che sarebbe gravemente turbata dalla costruzione progettata ed in via di ultimazione (201).

NENCIONI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza:

a) che ai cittadini italiani Ginebri Asuero e moglie Strich Giovanna, residenti in Viterbo, è stata quest'anno negata l'estensione di passaporto alla Repubblica democratica tedesca per recarsi con i figli minori a Berlino Est a trovare la rispettiva suocera e madre signora Frida Strich;

b) che all'interrogante, interessatosi del caso, è stato risposto che al Ministero dell'interno non esisteva alcun ostacolo contro la concessione e che anzi si era meravigliati che il Ministero degli esteri non avesse concessa l'estensione già concessa più di una volta nei precedenti anni;

c) che, successivamente, lo stesso interrogante ha appreso, presso il Ministero degli esteri, che per la concessione dell'estensione dei passaporti era stata attribuita la competenza alle Questure; che non esisteva alcuna domanda di estensione di passaporto da parte del Ginebri e che comunque al medesimo veniva senz'altro concessa l'estensione da parte del Ministero degli esteri il quale autorizzava l'interrogante a comunicare subito l'avvenuta concessione in data 1° agosto 1964;

d) che, a tutto il giorno 5 agosto 1964, la Questura di Viterbo non ha fatto alcuna comunicazione di estensione del passaporto per il Ginebri e la Strich e anzi ha dichiarato all'interrogante che in data 10 luglio 1964 il Ministero aveva rigettato la domanda di estensione e di questo rigetto era stata data comunicazione al Ginebri in data 15 luglio.

Chiede anche di sapere se i Ministri interrogati, di fronte ai fatti sopra esposti, intendono intervenire decisamente perchè i diritti costituzionali dei cittadini siano salvaguardati e siano rispettati il prestigio e le funzioni dei parlamentari (473).

MORVIDI

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere quali posizioni e quali iniziative il Governo italiano abbia assunto o intenda assumere in rapporto al drammatico, precipitoso aggravarsi della crisi nella penisola indocinese, per concorrere a impedire sviluppi an-

cora più pregiudizievoli per la pace in quel settore e nel mondo (*già interp. n. 200*) (474).

TERRACINI, BARTESAGHI, BUFALINI,
SALATI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, affinchè diano urgenti informazioni sui fatti del Golfo di Tonchino e comunichino l'azione che il Governo intende svolgere per secondare la difesa della pace nella sicurezza e nella libertà dei popoli, con piena salvaguardia del diritto internazionale sulla libertà dei mari (475).

DOMINEDO', JANNUZZI, MONTINI,
ROSELLI, BOLETTIERI

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere le notizie di cui dispone sulla situazione politica nell'Asia meridionale e per conoscere quale sia al riguardo l'atteggiamento del Governo (476).

ARTOM, D'ANDREA, TRIMARCHI, VERNESI, BONALDI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per sapere se, davanti alla grave tensione internazionale determinatasi nel golfo del Tonchino, il Governo non ritenga opportuno:

1) di sostenere in tutte le sedi opportune la necessità di localizzare la zona di tensione e di evitare che essa venga estesa oltre i suoi limiti attuali;

2) di favorire o promuovere ogni iniziativa che possa contribuire, nell'ambito dell'ONU, ad una sistemazione pacifica di tale tensione e a risolvere i particolari problemi — ereditati dal vecchio colonialismo — esistenti nel Sud-Est asiatico;

3) di riaffermare i limiti politici, geografici e militari degli impegni internazionali dell'Italia (477).

BATTINO VITTORELLI, TOLLOY,
BERMANI, ALBERTI

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a sua conoscenza che nell'ultimo bando di concorso per 400 posti a vice brigadiere di Pubblica sicurezza, stabilendosi come limite di età per la partecipazione ad esso il 35° anno, si dichiara elevabile tale limite ad anni 37 ai reduci e combattenti, non tenendo presente che il più giovane combattente delle azioni belliche 1940-45 ha almeno 39 anni, per cui nessuna guardia di Pubblica sicurezza può giovare di tale beneficio stabilito dal bando di concorso. Il che dovrebbe essere tenuto presente anche nei prossimi bandi di concorso elevando tale limite almeno agli anni 42 (1982).

PREZIOSI

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui non sono state date le disposizioni necessarie per liquidare i piccoli proprietari dei terreni espropriati nella zona dei comuni di Apollosa e Ceppaloni in provincia di Benevento, a causa dell'ampliamento della strada Appia. In effetti trattasi di piccoli proprietari che riuscivano a trarre il minimo sostentamento coltivando direttamente i loro terreni ed oggi si trovano in una tragica situazione di bisogno (1983).

PREZIOSI

Al Ministro del tesoro, per sapere se sia a conoscenza che la Questura di Roma e il Comando della legione territoriale dei carabinieri di Roma si rifiutano di fornire le informazioni sullo stato economico degli aventi diritto alla pensione di reversibilità di cui alla legge n. 46 del 1958 e le informazioni sulla condotta morale e civile delle vedove dei decorati al valore, e che, in conseguenza di ciò, centinaia di pratiche sono bloccate presso la Direzione provinciale del Tesoro di Roma, con grave danno degli interessati;

e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare il perdurare di tale situazione (1984).

FIORE, PALERMO

Al Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga, in via di giustizia e di equità, di dover predisporre i necessari provvedimenti perchè siano estesi agli ufficiali collocati a disposizione anteriormente alla data del 1° gennaio 1962 i nuovi limiti di età fissati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499 (1985).

MAGLIANO Terenzio

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sottrarre all'attuale situazione statica, la pratica relativa alla costruzione di un asilo infantile nel capoluogo di Colledara, inclusa nel III programma formulato dalla Cassa e data in concessione al Consorzio dei Comuni del BIM del Vomano-Tordino di Teramo ed il cui progetto, già approvato in data 17 ottobre 1962, è stato aggiornato nei prezzi ed adeguato alle norme sismiche.

Sembra che le relative perizie — da tempo in possesso della Cassa — siano tuttora in attesa di provvedimenti, con grave danno sia dal punto di vista economico, in quanto col passare del tempo i prezzi esposti nelle perizie risulteranno non remunerativi, che dal punto di vista sociale, in quanto le popolazioni interessate vedono allontanarsi nel tempo la realizzazione di un'opera che esse attendono da sempre (1986).

DE DOMINICIS

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sottrarre all'attuale situazione statica, la pratica relativa alla costruzione di un asilo infantile in località Bascianella di Colledara, incluso nel III programma formulato dalla Cassa e dato in concessione al Consorzio dei Comuni del BIM del Vomano-Tordino di Teramo ed il cui progetto, già approvato in data 20 febbraio 1963, è stato aggiornato nei prezzi ed adeguato alle norme sismiche.

Sembra che le relative perizie — da tempo in possesso della Cassa — siano tuttora in attesa di provvedimenti, con grave danno sia dal punto di vista economico, in quanto

col passare del tempo i prezzi esposti nelle perizie risulteranno non remunerativi, che dal punto di vista sociale, in quanto le popolazioni interessate vedono allontanarsi nel tempo la realizzazione di un'opera che esse attendono da sempre (1987).

DE DOMINICIS

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se non intenda dare le necessarie istruzioni per la sollecita definizione della pratica connessa con la costruzione dell'asilo infantile in località Villa Petto di Colledara, già finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno e dato in concessione al Consorzio dei Comuni del BIM del Vomano-Tordino con sede in Teramo.

La Cassa per il Mezzogiorno — a seguito di formale istanza dell'Impresa aggiudicataria dei lavori — ha disposto per la restituzione della cauzione provvisoria all'impresa medesima, ritenendo validi i motivi da questa ultima adottati e riferentisi alle mutate condizioni rispetto a quelle esistenti al momento dell'appalto.

Ma la Cassa non ha impartito disposizione alcuna all'Ente appaltante per una eventuale revisione dei prezzi di progetto e la redazione della relativa perizia suppletiva; così che l'opera non può tuttora essere realizzata, pur essendo compresa nel III programma a suo tempo formulato dalla Cassa medesima (1988).

DE DOMINICIS

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se non intenda impartire le necessarie istruzioni per la sollecita definizione della pratica connessa con la costruzione di un asilo infantile nel capoluogo di Torricella Sicura incluso nel III programma formulato dalla Cassa e dato in concessione al Consorzio dei Comuni del BIM del Vomano-Tordino con sede in Teramo, ed il cui progetto è stato approvato.

Il sistema di realizzazione adottato per tale asilo — e cioè quello con i cantieri di lavoro — è stato ritenuto non idoneo ad una rapida e confacente realizzazione del-

l'opera e la Cassa per il Mezzogiorno ha autorizzato la Stazione appaltante a redigere una perizia di aggiornamento affinché l'opera venga eseguita a totale carico della Cassa.

Ma prima di redigere siffatta perizia e ad evitare che il protrarsi nel tempo dell'*iter* burocratico renda antieconomica la perizia stessa, sarebbe oltremodo opportuno che la Cassa assicurasse il totale finanziamento a proprio carico, anche nella considerazione che si tratta di un'opera la cui realizzazione è già stata annunciata e che le popolazioni interessate attendono come un segno del promesso miglioramento sociale (1989).

DE DOMINICIS

Al Ministro dell'interno, per conoscere se sia ammissibile che un grande invalido di guerra, inviato dall'Opera nazionale invalidi di guerra per causa dipendente dalla sua infermità in una stazione climatica per essere sottoposto a cure, debba essere oggetto di sorveglianza da parte della polizia, così come si è verificato per il grande invalido di guerra colonnello Roberto Forti, inviato dell'Opera nazionale invalidi di guerra a Montecatini all'Hotel Impero;

e quali provvedimenti intenda adottare perchè simili sistemi che offendono la personalità umana e nel caso in esame quella di un valoroso partigiano non abbiano più a ripetersi (1990).

PALERMO

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere:

a) se corrisponde a verità che l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni esercita un'attività bancaria in tutti i settori, nessuno escluso, del credito e non soltanto « servizi di natura bancaria, inerenti all'esercizio dei trasporti », come disposto dall'articolo 2 lettera g del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, (convertito in legge 31 maggio 1928, n. 1350) e successive modificazioni, e, nel caso affermativo, in base a quale disposizione, non citata nemmeno nei vari annuari parlamen-

tari, si è attuata la detta estensione di funzioni;

b) se, comunque, l'Istituto suddetto deve essere considerato sottratto al campo del diritto pubblico in modo che i suoi dipendenti possano essere trattati come quelli di un'azienda privata sì da venire promossi o meno a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione (1991).

MORVIDI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se ritenga consono agli interessi delle popolazioni comprese nel comprensorio montano del Consorzio di bonifica integrale e montana della Laga — con sede in Teramo — il metodo seguito dal predetto Ente per l'attribuzione dei voti alle singole proprietà ai fini della rappresentanza in seno all'Assemblea.

L'articolo 1 del decreto legislativo 23 giugno 1962, n. 947, precisa, infatti, che alle piccole aziende debbono essere attribuiti voti con sistema proporzionale, mentre alle altre aziende debbono essere attribuiti voti con sistema decrescente.

Nella determinazione del numero delle giornate lavorative per ettaro, il criterio seguito è stato quello di attribuire 30 giornate lavorative per ettaro per terreni seminativi semplici e 35 per quelli seminativi arborati; ciò in manifesta difformità dai criteri adottati dagli Ispettorati agrari provinciali e compartimentali i quali nell'applicazione delle disposizioni sulla piccola proprietà contadina hanno determinato — d'intesa con gli Uffici dei contributi agricoli unificati — in 50 le giornate lavorative per seminativi semplici e in 60 per quelli seminativi arborati.

Ciò facendo il Consorzio della Laga ha favorito le aziende poste non esclusivamente in zona montana e che non possono classificarsi piccole aziende in quanto sicuramente superano le 1.500 giornate lavorative annue.

Si è venuta così a creare una situazione falsata che permette ai proprietari di medie-grandi aziende di ottenere la maggioranza di rappresentanza, proprio perchè invece di esser loro attribuiti voti col sistema decrescente, sono stati attribuiti voti col sistema pro-

porzionale, a danno, ovviamente, delle vere piccole aziende di montagna e dei proprietari meno abbienti.

Oltre a ciò, dal riparto dei voti, si evince anche che è stata violata la disposizione che riserva almeno il 40 per cento dei voti di contribuenza ai consorziati gravati da minor contributo; infatti, attraverso una semplice operazione matematica è facilmente rilevabile che la percentuale attribuita a questi ultimi è del 33,44 per cento.

E poichè in sede di esame dello Statuto e del riparto dei voti di contribuenza siffatte eccezioni sono state sollevate dalla gran maggioranza dei membri della Consulta consortile, che, peraltro, hanno proposto una nuova ripartizione, non ritenga di dover disporre per un attento esame di tutta la materia per l'eventuale accoglimento delle eccezioni stesse che sono state consacrate nel verbale di seduta della Consulta medesima (1992).

DE DOMINICIS

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se ritengano opportuno intervenire perchè sia sospesa la riscossione del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei coltivatori diretti, in attesa che il Parlamento risolva il problema sul piano legislativo, conformemente alle indicazioni scaturite a suo tempo dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura in materia di oneri assistenziali e previdenziali in favore dei coltivatori diretti.

Tali oneri in questo momento si rilevano gravosi e pesanti per l'economia delle imprese coltivatrici che, oltre alle tradizionali difficoltà, subisce i più gravosi contraccolpi per l'andamento congiunturale a cui si aggiungono i danni procurati dalle calamità atmosferiche.

La riscossione di tali oneri crea uno stato di preoccupante esasperazione fra le famiglie contadine che, prese dallo sconforto, possono essere indotte ad accentuare ulteriormente l'esodo dalle campagne con grave danno dell'economia agricola del Paese (1993).

CARUCCI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno predisporre gli adeguati provvedimenti affinché il rinnovo delle licenze di pesca in acque dolci possa ottenersi con il semplice pagamento della tassa di concessione governativa, analogamente a quanto avviene già per il permesso di caccia, evitando così le lungaggini burocratiche che obbligano attualmente i richiedenti ad una perdita di tempo ingiustificata (1994).

ROVERE

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere in seguito al mancato accordo tra le mutue di malattia e le organizzazioni della categoria dei proprietari di farmacia, il cui comitato di agitazione ha deciso che dal 15 settembre 1964 tutti gli assistiti dalla mutua paghino in proprio le medicine delle quali eventualmente avessero bisogno.

La grave decisione, qualora si dovesse effettuare, metterebbe in estrema difficoltà e serio disagio i lavoratori assistiti dalle diverse mutue e specialmente gli assistiti dall'INAM, ed in particolare i vecchi lavoratori pensionati che maggiormente hanno bisogno di medicine per le inevitabili esigenze dell'età e pertanto costretti a subire le maggiori conseguenze (1995).

BOCCASSI, BRAMBILLA, CAPONI,
TREBBI, MACCARRONE, FIORE

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali urgenti e straordinarie misure abbia adottato ed intenda adottare in favore di quanti interessati al settore agricolo sono stati gravemente danneggiati dalle violentissime grandinate che nei mesi di giugno e luglio 1964 hanno colpito la provincia di Modena ed in particolare i comuni di Finale Emilia, Camposanto, Mirandola, Concordia, S. Possidonio, Modena, Nonantola, Castelfranco Emilia, Novi, Soliera, Carpi, Cavezzo, Medolla, Bon Porto, per cui, non solo grandissima parte dei raccolti pendenti sono andati distrutti, ma, per di più, hanno subito gravi danni le coltivazioni a vigneto e a frutteto, nel mentre danni sono

stati provocati anche alle stesse strutture fondiarie dei poderi (1996).

VERONESI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con idonei provvedimenti per favorire l'organizzazione del settore della floricoltura allo scopo di potenziarne la produzione e l'esportazione.

L'interrogante fa presente che dei Paesi della CEE l'Italia con l'Olanda e la Francia vanta la maggiore produzione, ma che, mentre l'Olanda ha da tempo posto la floricoltura nelle mani di organismi opportunamente dotati di competenze, di strutture e di mezzi, e la Francia ultimamente ha istituito un «Comitato nazionale interprofessionale» dell'orticoltura floreale ed ornamentale, dotato di personalità giuridica, alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e di quello degli affari economici con lo scopo di «rappresentare tanto sul piano nazionale che su quello internazionale l'insieme delle professioni interessate alla produzione, al commercio e alla utilizzazione del prodotto floreale e di studiare e proporre tutte le misure necessarie per organizzare e migliorare la produzione, il commercio e l'utilizzazione del prodotto stesso...», in Italia il settore è lasciato a sé, senza un'azione di controllo, di coordinamento e di tutela e soprattutto senza un organismo che abbia competenza ed autorità per creare una feconda collaborazione tra le diverse categorie operative, per intervenire in sede nazionale ed internazionale a difesa e sostegno dell'economia floricola e per studiare le possibilità di un incremento della esportazione tanto necessaria ed utile all'economia nazionale (1997).

ZACCARI

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica nel pomeriggio, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari